

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 dicembre 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19.

Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità..... Pag. 5

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2009, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")»..... Pag. 27

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2009, n. 24.

Rete di fruizione escursionistica della Liguria... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2009, n. 25.

Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali..... Pag. 31

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2009, n. 1.

Modifiche della legge provinciale sul difensore civico - compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza..... Pag. 32

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2009, n. 2.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)..... Pag. 33

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2009, n. 3.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento..... Pag. 33



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2009, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (Legge finanziaria 2009) Pag. 33

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2009, n. 2.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2009 e bilancio triennale 2009-2011..... Pag. 34

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. 0112/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres. (Regolamento concernente le modalità e i criteri per la concessione, in favore dei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell'articolo 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4) Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. 0113/Pres.

Modifiche al Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296..... Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2009, n. 0114/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione n. 360/2007 «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)» Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2009, n. 0115/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione n. 260/2007 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)» Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2009, n. 0117/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008, n. 57 (Regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)..... Pag. 39

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 10.

Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni dell'anno galileiano nel Veneto Pag. 41

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2009, n. 7.

Ordinamento del *Bollettino ufficiale* Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28..... Pag. 42

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2009, n. 16.

Cittadinanza di genere Pag. 43

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recupero della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»)..... Pag. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 2009, n. 15/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio. testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)..... Pag. 49



REGIONE MOLISE


LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 16, recante: «Disciplina del settore fieristico» Pag. 60

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2009, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, ad oggetto: «Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi». Pag. 61





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19.

Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 2 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Principi generali e ambito di applicazione

1. La Regione Piemonte riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale.

2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1.

3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge:

a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;

b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;

c) individua le modalità di gestione delle aree protette;

d) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;

e) determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori.

Art. 2.

Rete ecologica regionale

1. La Regione, in attuazione della convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformità alla direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e in virtù dell'art. 6 dello statuto della Regione istituisce sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalità contenute nei succitati provvedimenti.

2. La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree:

a) il sistema delle aree protette del Piemonte;

b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000;

c) i corridoi ecologici.

Art. 3.

Carta della natura regionale

1. La carta della natura regionale costituisce parte integrante della pianificazione territoriale regionale e individua lo stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale e determina:

a) la rete ecologica regionale;

b) i territori che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, di concerto con le province, adotta la carta della natura regionale che è approvata dal consiglio regionale nel rispetto delle procedure previste, per gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, dalla vigente legislazione in materia urbanistica e territoriale.

3. Le province recepiscono la carta della natura regionale e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.

4. Le aree individuate nella carta della natura regionale come facenti parte della rete ecologica regionale sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli da II a VI.

TITOLO II

AREE PROTETTE

Capo I

CLASSIFICAZIONE E NORME DI TUTELA

Art. 4.

Sistema regionale delle aree protette

1. Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte è composto da:

a) i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale;

b) le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale;

c) le aree protette a gestione regionale;

d) le aree protette a gestione provinciale;

e) le aree protette a gestione locale.

2. I parchi nazionali e le riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato.

3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge.

4. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale dei territori tutelati.



Art. 5.

Classificazione delle aree protette

1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono classificate come segue:

a) parchi naturali, caratterizzati da una molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l'ambiente;

b) riserve naturali, caratterizzate dalla presenza di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per la conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici, geomorfologici o paleontologici di rilievo;

c) zone naturali di salvaguardia, nelle quali il regime d'uso e di tutela non condiziona l'attività venatoria, caratterizzate da elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale ed i territori circostanti;

d) riserve speciali, caratterizzate da specificità di rilievo di carattere archeologico, storico, devozionale, culturale, artistico.

Art. 6.

Aree contigue

1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime, per le quali predispone idonei piani e programmi, da redigere d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori, per la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente e della biodiversità.

2. All'interno delle aree contigue, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge n. 394/1991, la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

Art. 7.

Finalità delle aree protette

1. I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:

a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;

b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;

c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;

d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;

e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

2. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle aree protette:

a) nei parchi naturali:

1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;

2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

3) tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;

4) garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali;

5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e di fruizione che realizzino una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;

b) nelle riserve naturali:

1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;

2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

c) nelle zone naturali di salvaguardia:

1) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;

2) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;

3) attuare, attraverso un processo di pianificazione di area, il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori paesaggistici ed ambientali;

4) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;

5) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area protetta;

d) nelle riserve speciali:

1) tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione;

2) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;

3) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela.

Art. 8.

Norme di tutela e di salvaguardia

1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.

2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta entro il predetto triennio.

3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:

a) esercizio di attività venatoria fatta eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6;

b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;


c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

d) apertura di discariche;

e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;

f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;



h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;

i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;

j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;

k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico; 1) asportazione di minerali;

m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;

n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo;

o) sorvolo a bassa quota di velivoli non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Nelle aree protette classificate come zona naturale di salvaguardia si applicano i divieti di cui al comma 3 ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b) e o).

5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o).

6. In materia di tutela e gestione della fauna, sono consentiti i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell'area protetta. Tali interventi sono effettuati nel rispetto della legge regionale n. 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

7. Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.

8. Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore.

9. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.

Capo II

ISTITUZIONE

Art. 9.

Istituzione delle aree protette

1. Ai sensi degli articoli 2 e 23 della legge n. 394/1991, l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico.

2. La legge istitutiva individua, per ogni area:

- a) i confini;
- b) il livello di gestione regionale, provinciale o locale;
- c) la classificazione;
- d) il soggetto gestore;
- e) i finanziamenti.

3. I confini delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono segnalati da tabelle collocate in modo visibile, in particolare nei punti di accesso, recanti la denominazione dell'area e gli estremi della presente legge.

4. La tabellazione di confine e la segnaletica interna e di accesso delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale è realizzata secondo standard omogenei definiti con deliberazione della giunta regionale, sentite le province e i comuni interessati.

Art. 10.

Aree protette

1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato A.

2. Le aree protette sono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto all'art. 5, e denominate come segue:

a) parchi naturali a gestione regionale:

- 1) parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
- 2) parco naturale della Val Troncea;
- 3) parco naturale Orsiera-Rocciavè;
- 4) parco naturale dei Laghi di Avigliana;
- 5) parco naturale La Mandria;
- 6) parco naturale di Stupinigi;
- 7) parco naturale della Collina di Superga;
- 8) parco naturale delle Alpi Marittime;
- 9) parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro;
- 10) parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
- 11) parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza

di Trino;

- 12) parco naturale delle Lame del Sesia;
- 13) parco naturale del Monte Fenerà;
- 14) parco naturale del Ticino;
- 15) parco naturale dei Laghi di Mercurago;
- 16) parco naturale di Rocchetta Tanaro;
- 17) parco naturale dell'Alta Val Sesia;
- 18) parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;

b) parchi naturali a gestione provinciale:

- 1) parco naturale del Lago di Candia;
- 2) parco naturale del Monte San Giorgio;
- 3) parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour;
- 4) parco naturale di Conca Cialancia;
- 5) parco naturale del Colle del Lys;
- 6) parco naturale della Rocca di Cavour;

c) riserve naturali a gestione regionale:

- 1) riserva naturale dell'Orrido di Chianocco;
- 2) riserva naturale dell'Orrido di Foresto;
- 3) riserva naturale della Vauda;
- 4) riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera;
- 5) riserva naturale del Ponte del Diavolo;
- 6) riserva naturale del Bosco del Vaj;
- 7) riserva naturale della confluenza del Maira;
- 8) riserva naturale della Lanca di San Michele;
- 9) riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna;
- 10) riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
- 11) riserva naturale dell'Oasi del Po morto;
- 12) riserva naturale del Molinello;
- 13) riserva naturale Le Vallere;
- 14) riserva naturale Arrivore e Colletta;
- 15) riserva naturale dell'Orco e del Malone;
- 16) riserva naturale della confluenza della Dora Baltea;
- 17) riserva naturale del Mulino Vecchio;
- 18) riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;
- 19) riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
- 20) riserva naturale di Pian del Re;
- 21) riserva naturale di Paesana;
- 22) riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi;
- 23) riserva naturale Fontane;
- 24) riserva naturale della confluenza del Bronda;



- 25) riserva naturale della confluenza del Pellice;
 26) riserva naturale della confluenza del Varaita;
 27) riserva naturale dei Ciciu del Villar;
 28) riserva naturale delle Sorgenti del Belbo;
 29) riserva naturale di Crava-Morozzo;
 30) riserva naturale del Torrente Orba;
 31) riserva naturale di Ghiaia Grande;
 32) riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana;
 33) riserva naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato;
 34) riserva naturale della Garzaia di Valenza;
 35) riserva naturale del Boscone;
 36) riserva naturale della confluenza del Tanaro;
 37) riserva naturale della Garzaia di Villarboit;
 38) riserva naturale della Garzaia di Carisio;
 39) riserva naturale della Palude di Casalbeltrame;
 40) riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande;
 41) riserva naturale della Val Sarmassa;
 42) riserva naturale della Baraggia di Piano Rosa;
 43) riserve naturali delle Baragge biellesi e vercellesi;
 44) riserva naturale del parco Burcina Felice Piacenza;
 45) riserva naturale dei Canneti di Dormelletto;
 46) riserva naturale di Fondo Toce;
 47) riserva naturale di Bosco Solivo;
 48) riserva naturale di Fontana Gigante;
 49) riserva naturale della Palude di San Genuario;
 d) riserve naturali a gestione provinciale:
 1) riserva naturale dello Stagno di Oulx;
 2) riserva naturale dei Monti Pelati;
 e) riserve naturali a gestione locale:
 1) riserva naturale del Brich Zumaglia;
 2) riserva naturale Gesso e Stura;
 f) zone naturali di salvaguardia a gestione regionale:
 1) zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli;
 2) zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
 3) zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese;
 4) zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo;
 5) zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino;
 6) zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese;
 7) zona naturale di salvaguardia di Fontana Gigante;
 8) zona naturale di salvaguardia della Palude di San Genuario;
 g) zone naturali di salvaguardia a gestione locale:
 1) zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa;
 2) zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero;
 3) zona naturale di salvaguardia dell'Alpe Devero;
 4) zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura;
 h) riserve speciali a gestione regionale:
 1) riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte;
 2) riserva speciale del Sacro Monte di Crea;
 3) riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Colle di Buccione;
 4) riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola;
 5) riserva speciale del Sacro Monte di Varallo;
 6) riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa;
 7) riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;

- 8) riserva speciale della Bessa;
 9) riserva speciale di Benevagienna.

Capo III

GESTIONE

Art. 11.

Disposizioni generali

1. Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto pubblico, di seguito denominati enti di gestione.

2. Agli enti di gestione si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.

3. Le aree protette a gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle province, dai comuni o dalle comunità montane interessati territorialmente, che stabiliscono autonomamente la forma di gestione.

4. I comuni a cui è trasferita la gestione di una stessa area protetta individuano un soggetto capofila per i rapporti con la Regione.

Art. 12.

Soggetti gestori delle aree protette

1. Le aree protette di cui all'art. 10 sono gestite dai seguenti soggetti:

a) ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al quale sono affidati in gestione il parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il parco naturale della Val Tronca, il parco naturale Orsiera-Rocciavère, la riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, la riserva naturale dell'Orrido di Foresto, il parco naturale dei Laghi di Avigliana;


b) ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino, al quale sono affidati in gestione il parco naturale La Mandria, la zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli, il parco naturale di Stupinigi, la riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera, la riserva naturale della Vauda, la riserva naturale del Ponte del Diavolo e la zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo;

c) ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e della Collina torinese, al quale sono affidati in gestione il parco naturale della Collina di Superga, la riserva naturale del Bosco del Vaj, la zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese, la riserva naturale della Lanca di San Michele, la riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna, la riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la riserva naturale del Mulinello, la riserva naturale Le Vallere, la riserva naturale Arrivore e Colletta, la riserva naturale dell'Orco e del Malone, la riserva naturale della confluenza della Dora Baltea, la riserva naturale del Mulino Vecchio, la riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la riserva naturale della confluenza del Maira;

d) ente di gestione del parco naturale delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il parco naturale delle Alpi Marittime e la riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;

e) ente di gestione del parco naturale del Marguareis, al quale sono affidati in gestione il parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro, la riserva naturale dei Ciciu del Villar, la riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la riserva naturale di Crava Morozzo e la riserva speciale di Benevagienna;

f) ente di gestione delle aree protette del Po cuneese, al quale sono affidati in gestione la zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese, la riserva naturale di Pian del Re, la riserva naturale del confluente della Bronda, la riserva naturale di Paesana, la riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la riserva naturale Fontane, la riserva naturale della confluenza del Pellice, la riserva naturale della confluenza del Varaita;



g) ente di gestione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo, al quale è affidato in gestione il parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

h) ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, al quale sono affidati in gestione la zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino, la riserva naturale di Ghiaia Grande, la riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana, la riserva naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato, la riserva naturale della Garzaia di Valenza, la riserva naturale del Boscone, la riserva naturale della confluenza del Tanaro, la zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, il parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la riserva naturale del Torrente Orba, la riserva naturale di Fontana Gigante e la riserva naturale della Palude di San Genuario;

i) ente di gestione delle aree protette astigiane, al quale sono affidati in gestione il parco naturale di Rocchetta Tanaro, la riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la riserva naturale della Val Sarmassa;

j) ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione il parco naturale del Ticino, il parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la riserva naturale di Fondo Toce, la riserva naturale di Bosco Solivo;

k) ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il parco naturale dell'Alta Val Sesia, il parco naturale del Monte Fenera, il parco naturale delle Lame del Sesia, la riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la riserva naturale della Garzaia di Carisio, la riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, la riserva naturale della Baraggia di Piano Rosa; l) ente di gestione riserve biellesi e vercellesi, al quale sono affidate in gestione la riserva speciale della Bessa, le riserve naturali delle Baragge biellesi e vercellesi e la riserva naturale del parco Burcina Felice Piacenza;

m) ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale è affidato in gestione il parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;

n) ente di gestione dei Sacri Monti, al quale sono affidate in gestione la riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, la riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;

o) provincia di Torino, alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: parco naturale del Lago di Candia, parco naturale del Monte San Giorgio, parco naturale del Monte Tre Denti - Freidou, parco naturale di Conca Cialancia, parco naturale del Colle del Lys, parco naturale della Rocca di Cavour, riserva naturale dello Stagno di Oulx, riserva naturale dei Monti Pelati;

p) comune di Baceno, al quale è trasferita la gestione della zona naturale di salvaguardia dell'Alpe Devero;

q) comuni di Alice Bel Colle, Cassine, Ricaldone, Bruno, Maranzana e Mombaruzzo, ai quali è trasferita la gestione della zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa;

r) comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfrè, ai quali è trasferita la gestione della zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero;

s) comune di Cuneo, al quale è trasferita la gestione della riserva naturale Gesso e Stura e della zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura;

t) Comunità montana Valle Cervo-La Bursch, alla quale è trasferita la gestione della riserva naturale del Brich Zumaglia.

Capo IV

ORGANI DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE

Art. 13.

Organi degli enti di gestione delle aree protette

1. Gli organi degli enti di gestione, sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio;
- c) la comunità delle aree protette, fatta eccezione per l'ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non è previsto tale organo.

Art. 14.

Il presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale d'intesa e su proposta della comunità delle aree protette, fatto salvo il presidente dell'ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale si applica la disposizione di cui all'art. 15, comma 7, lettera a).

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio e svolge le seguenti funzioni:

- a) presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del consiglio;
- b) assegna le risorse necessarie al direttore dell'ente e propone al consiglio gli atti per la valutazione dei risultati, sulla base del programma di attività approvato dal consiglio medesimo;
- c) autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al consiglio per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima seduta;
- d) adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio medesimo;
- e) svolge altresì le funzioni a lui attribuite dallo statuto dell'ente di gestione.

3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera d) sono sottoposti al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.

4. In caso di mancata ratifica o di modifica dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera d), il consiglio adotta gli atti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati.

5. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di cui all'art. 16, comma 1, con quella di presidente o consigliere di altro ente di gestione di area protetta, di presidente della comunità delle aree protette, di presidente o assessore di comunità montana, posta anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente, e di sindaco o assessore comunale dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente.

6. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del consiglio dell'ente e può essere nominato per un massimo di due volte.

7. Il presidente decade dal suo incarico automaticamente nel caso di mancata convocazione del consiglio dell'ente nel numero annuo di sedute previste, nel caso di mancata convocazione del consiglio richiesta dai suoi componenti ai sensi dell'art. 15, comma 12, ed in caso di più di due assenze ingiustificate alle sedute di consiglio.

8. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.

9. Il presidente è sostituito temporaneamente dal vice presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento.



Art. 15.

Il consiglio

1. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'ente di gestione;

b) da sei componenti nominati con decreto del Presidente della giunta regionale di cui uno designato d'intesa dalle province interessate e cinque designati dalla comunità delle aree protette.

2. Lo statuto dell'ente di gestione, in casi particolari motivati dalle situazioni territoriali che caratterizzano le aree in gestione ai singoli enti, può prevedere l'estensione del numero dei componenti del consiglio di cui al comma 1 fino ad un massimo di dieci. I componenti aggiuntivi so-no designati dalla comunità delle aree protette e nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

3. Tra i componenti del consiglio designati dalla comunità delle aree protette, sono nominati un rappresentante indicato dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative in sede regionale e riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), un rappresentante indicato dalle associazioni agricole di categoria e un rappresentante indicato dalle associazioni di categoria dell'industria, dell'artigianato e del turismo.

4. Un ulteriore componente del consiglio dell'ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino è designato dalla Partecipanza dei Boschi di Trino, ad integrazione di quanto previsto al comma 1, lettera b).

5. La gestione del Bosco delle Sorti di Trino è affidata alla Partecipanza dei Boschi di Trino attraverso la stipula di apposita convenzione che assicura:

a) la continuità della gestione della Partecipanza dei Boschi di Trino, conservandone le caratteristiche storiche quali risultano dagli statuti sociali, dagli atti, dagli usi e dalle consuetudini della Partecipanza stessa, mantenendo inalterato il regime di proprietà;

b) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area boschiva al fine di ricostituire e mantenere l'unità ambientale del Bosco delle Sorti della Partecipanza, nel pieno e incondizionato rispetto delle pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai partecipanti quali proprietari proindiviso;

c) la promozione e la gestione di ogni iniziativa necessaria od utile per consentire la fruizione del Bosco delle Sorti a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali.

6. La convenzione di cui al comma 5 è stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente titolo e indica i criteri relativi alla gestione del Bosco della Partecipanza e le modalità attuative necessarie alla realizzazione delle finalità di cui al comma 5, lettere a), b) e c) relative alla convenzione. Lo schema della convenzione è approvato dalla giunta regionale.

7. In deroga ai commi 1, 2 e 3, il consiglio dell'ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:

a) il presidente dell'ente, nominato con decreto del presidente della giunta regionale d'intesa e su proposta degli enti locali interessati;

b) quindici componenti nominati con decreto del presidente della giunta regionale, così suddivisi:

1) quattordici rappresentanti di ciascun sacro monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate;

2) un esperto di beni culturali e architettonici, scelto tra docenti universitari.

8. Alle sedute del consiglio dell'ente di gestione dei Sacri Monti partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

9. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.

10. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;

b) individua la sede legale dell'ente;

c) adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;

d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;

e) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;

f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;

h) adotta il regolamento dell'area protetta;

i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;

j) valuta i risultati dei dirigenti dell'ente su proposta del presidente;

k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;

l) nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;

m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;

n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;

o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;

p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.

11. Il consiglio dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale. I suoi componenti possono essere rinominati.

12. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.

13. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

14. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

15. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.

16. In deroga a quanto stabilito al comma 10 lettera b) la sede legale ed amministrativa dell'ente di gestione dei Sacri Monti è individuata presso i locali del soppresso ente di gestione del parco naturale del Sacro Monte di Crea. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, la giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le forme più idonee alla valorizzazione delle esperienze riguardanti il Sacro Monte di Varallo nel campo del restauro, il Sacro Monte di Oropa nella valorizzazione del turismo religioso, il Sacro Monte Calvario di Domodossola nella funzione devozionale, il Sacro Monte di Orta come sede di iniziative legate alla pace ed al dia-logo interreligioso.

Art. 16.

Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:

a) parlamentare;


b) presidente di regione;

c) presidente di provincia;

d) consigliere o assessore regionale;

e) consigliere o assessore provinciale;

f) presidente o assessore di comunità montana o collinare territorialmente interessata dalle aree protette gestite dall'ente; tale incompatibilità non si applica ai componenti designati dalla comunità delle aree protette;



g) sindaco dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente; tale incompatibilità non si applica per i componenti designati dalla comunità delle aree protette;

h) dipendente dell'ente;

i) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.

2. I consiglieri decadono automaticamente dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive di consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate all'ente di gestione e al presidente della giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.

4. In caso di dimissioni, decadenza o comunque di vacanza del posto di consigliere, il componente nominato permane in carica per il periodo di durata del consiglio.

Art. 17.

Indennità

1. Al presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della giunta regionale. L'indennità di carica mensile lorda varia da un minimo di un ottavo ad un massimo di un quarto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al vice presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica pari ad un quarto di quella spettante al presidente.

3. Agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione è corrisposta un'indennità annuale stabilita con deliberazione della giunta regionale, non superiore al settanta per cento dell'indennità spettante al vice presidente.

4. Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione spettano altresì le spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio.

Art. 18.

La comunità delle aree protette

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge n. 394/1991 è costituita, per ciascun ente di gestione, fatta eccezione per l'ente di gestione dei Sacri Monti, la comunità delle aree protette.

2. La comunità delle aree protette è composta dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane e collinari nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da componenti delegati in via permanente in loro sostituzione.

3. La comunità delle aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'ente di gestione e approva il proprio regolamento.

4. La comunità delle aree protette svolge le seguenti funzioni:

a) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del consiglio;

b) esprime parere obbligatorio sullo statuto dell'ente di gestione;

c) esprime parere obbligatorio sul regolamento dell'area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

d) elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

e) esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

f) esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

g) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;

h) esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.

5. I pareri di cui al comma 4 sono adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.

6. La comunità delle aree protette elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è convocata dal presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente.

Capo V

PERSONALE

Art. 19.

Personale

1. Gli enti di gestione delle aree protette provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.

2. Le province, i comuni e le comunità montane ai quali sono affidate in gestione aree protette, provvedono autonomamente ad individuare il personale dedicato.

3. La giunta regionale con deliberazione approva le declaratorie dei profili professionali del personale degli enti di gestione.

4. La giunta regionale con deliberazione definisce le dotazioni organiche degli enti di gestione.

5. Il direttore dell'ente di gestione può delegare la responsabilità di procedimenti amministrativi connessi alle competenze proprie del profilo professionale ricoperto a dipendenti di ruolo di categoria D con l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

6. Il personale degli enti di gestione svolge, previa preparazione professionale, attività di antincendio boschivo e di protezione civile in occasione di eventi calamitosi anche al di fuori del territorio gestito dall'ente di appartenenza sulla base di apposita convenzione con le autorità competenti in materia.

Art. 20.

Dirigenza

1. La qualifica di dirigente è articolata in livelli diversificati di funzione.

2. L'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente o, con contratto di lavoro di diritto privato, a persona esterna all'amministrazione dell'ente, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore dell'ente di gestione sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure il possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.

4. Al direttore dell'ente di gestione compete un'indennità di posizione non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione Piemonte.

5. Agli altri dirigenti sono conferiti incarichi di responsabile di struttura o di staff.

6. Il direttore è superiore gerarchico degli altri dirigenti dell'ente di gestione.

7. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili.

8. Il dirigente, secondo le specifiche attribuzioni:

a) dirige la struttura organizzativa a cui è preposto, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività amministrativa;



b) provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse formalmente assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

c) svolge funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e ricerca;

d) verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività del personale della struttura di cui è responsabile;

e) provvede alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffe, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;

f) individua, tra i dipendenti dell'ente di gestione, la figura professionale alla quale delegare le competenze di cui alla lettera e) relative alle manifestazioni di conoscenza;

g) effettua la contestazione degli addebiti, cura l'istruttoria del procedimento disciplinare e applica le sanzioni disciplinari nel rispetto delle procedure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali;

h) adotta gli atti di gestione del personale e attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio dell'ente nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente così come definiti dai contratti collettivi di lavoro;

i) è responsabile dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e adotta i provvedimenti di cui all'art. 28, comma 8, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

j) promuove le liti attive e passive e può conciliare e transigere se a ciò espressamente delegato dal consiglio dell'ente;

k) presiede le commissioni di gara, di concorso, e stipula i contratti;

l) rappresenta agli organi di direzione politica gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni;

m) razionalizza e semplifica le procedure;

n) impartisce direttive e indirizzi ai collaboratori;

o) applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dalla vigente normativa legislativa e contrattuale;

p) determina, nell'ambito dei criteri definiti dal consiglio dell'ente di gestione, gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale, nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

q) fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

r) affida gli incarichi di consulenza per le questioni attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

s) svolge le funzioni previste dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) non espressamente attribuite agli organi di direzione politica.

9. Al direttore dell'ente di gestione sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri:

a) è segretario del consiglio e della comunità delle aree protette; a tal fine partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi medesimi;

b) in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;

c) dirige la struttura organizzativa dell'ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo ripartendole tra le diverse strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi;

d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'ente di gestione e la struttura gestionale;

e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;

f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'ente di gestione.

Capo VI

VIGILANZA NELLE AREE PROTETTE

Art. 21.

Vigilanza nelle aree protette

1. La vigilanza nelle aree protette istituite con legge è affidata, sui territori di rispettiva competenza:

a) al personale di vigilanza dipendente degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;

b) al Corpo forestale dello Stato;

c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

d) agli agenti di vigilanza della provincia;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, (norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con gli enti di gestione interessati.

2. Al personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è attribuita, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.

3. Per il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è richiesta alle Prefetture competenti per territorio la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 4-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

4. Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori.

5. Il personale di vigilanza degli enti di gestione esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza sui territori delle aree della rete Natura 2000, qualora affidati in gestione all'ente di appartenenza, oppure a seguito di apposita convenzione tra i soggetti gestori.

6. Il personale di vigilanza degli enti di gestione è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e firmato dal presidente dell'ente recante la funzione di polizia giudiziaria esercitata.

7. Per il personale di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) è d'obbligo l'uso dell'uniforme che è unica per tutti i dipendenti ed è stabilita con deliberazione della giunta regionale. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

8. L'ente di gestione regolamenta i casi di deroga all'obbligo di indossare l'uniforme stabilito al comma 7.

Capo VII

STRUMENTI DI GESTIONE


Art. 22.

Norme contabili

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività gli enti di gestione delle aree protette si avvalgono di risorse finanziarie derivanti da:

a) trasferimenti dall'Unione europea e dallo Stato;

b) trasferimenti regionali;



- c) trasferimenti da altri enti pubblici;
- d) attività commerciali e di erogazione di servizi, compatibili con le finalità istituzionali;
- e) sponsorizzazioni di soggetti privati;
- f) redditi patrimoniali;
- g) canoni di concessioni ed altri diritti;
- h) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro.

2. I trasferimenti regionali sono distinti in:

- a) assegnazioni ordinarie, destinate alla copertura degli oneri del personale ed alla gestione corrente;
- b) assegnazioni straordinarie vincolate.

3. I criteri di riparto dei fondi da assegnare ai soggetti gestori sono stabiliti dalla giunta regionale sulla base della programmazione e delle priorità regionali.

4. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi.

5. Gli enti di gestione delle aree protette adottano le norme contabili di cui al capo V della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte) e, per quanto applicabili, le altre disposizioni della legge stessa, salvo quanto disposto ai commi 6 e 7.

6. Lo schema di bilancio degli enti di gestione delle aree protette è unico ed è approvato dalla giunta regionale.

7. Le variazioni finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono autorizzate con provvedimento del presidente dell'ente di gestione e ratificate dal consiglio dell'ente nella prima seduta successiva.

Art. 23.

Statuto

1. Gli enti di gestione delle aree protette adottano lo statuto dell'ente che è approvato e reso esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Al fine di garantire omogeneità di contenuto negli statuti, la giunta regionale predispone uno schema quadro.

Art. 24.

Regolamento delle aree protette

1. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento che disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna area protetta, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'art. 8, comma 7, di seguito denominato regolamento delle aree protette.

2. Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale. Per le aree protette la cui gestione è trasferita ad enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione.

3. I regolamenti delle aree protette sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR).

4. Per le violazioni alle norme contenute nel regolamento delle aree protette si applicano le sanzioni di cui all'art. 55, comma 13.

Capo VIII

PIANIFICAZIONE

Art. 25.

Piano pluriennale economico-sociale

1. La comunità delle aree protette promuove lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati e di quelli ad essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette e dei vincoli

stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime ed in sintonia con il documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. La comunità delle aree protette, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate, elabora un piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma.

3. Il piano pluriennale economico-sociale è predisposto dalla comunità delle aree protette competente ed è adottato dal consiglio dell'ente. Il piano pluriennale economico-sociale è inviato alla giunta regionale che lo approva entro novanta giorni dal ricevimento. La giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni al consiglio dell'ente, sospendendo i termini di approvazione e può, motivandone le ragioni, modificarne i contenuti.

4. Per le aree protette in gestione alle province o ai comuni il piano pluriennale economico-sociale è adottato dagli organi provinciali e comunali competenti, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate, ed è approvato dalla giunta regionale con le procedure ed i poteri di cui al comma 3.

5. Il piano pluriennale economico-sociale prevede forme di incentivazione all'utilizzo di sistemi di gestione ambientale finalizzati al conseguimento delle certificazioni ambientali previste dalle procedure europee ed internazionali, con particolare riferimento alla registrazione EMAS.

Art. 26.

Piano di area

1. Per le aree naturali protette classificate parco naturale o zona naturale di salvaguardia è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

2. Il piano di area definisce, in particolare, i seguenti aspetti:


- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
- b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
- c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
- e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;
- f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.

3. I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:

- a) la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;
- b) la notizia nel BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;
- c) l'esame delle osservazioni pervenute.

4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla giunta regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La giunta regionale, sentite la commissione tecnico-urbanistica e la commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano di area definitivo al consiglio regionale per l'approvazione.

5. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei



soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

6. Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4, fatta eccezione per le varianti di cui al comma 8.

8. Le varianti parziali che non modificano in modo sostanziale i contenuti strutturali e normativi del piano di area sono adottate dal soggetto gestore dell'area protetta con le procedure di cui al comma 3. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni nei termini di novanta giorni, predisponde gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato e li sottopone all'esame di una specifica conferenza di pianificazione, convocata dal soggetto gestore stesso. La conferenza di pianificazione è presieduta dal legale rappresentante del soggetto gestore o suo delegato ed è composta da rappresentanti del soggetto gestore, della provincia competente per territorio e della Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti. E vincolante, anche se minoritario all'interno della conferenza di pianificazione, il parere espresso dalla Regione, con deliberazione della giunta regionale, a tutela di rilevanti interessi pubblici, per assicurare il coordinamento del sistema delle aree protette o se la Regione ritiene che la variante modifichi in modo sostanziale i contenuti strutturali o normativi del piano di area. Il soggetto gestore approva la variante parziale in conformità con il parere espresso dalla conferenza di pianificazione. La giunta regionale disciplina lo svolgimento della conferenza di pianificazione con regolamento, sentita la competente commissione consiliare.

9. I piani di area approvati sono pubblicati per estratto nel BUR e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

10. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previo parere obbligatorio del soggetto gestore dell'area protetta.

11. Dalla data di approvazione del piano di area il parere del soggetto gestore dell'area protetta è dovuto per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti o su richiesta del comune negli altri casi.

12. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i piani di area vigenti al momento della entrata in vigore del presente titolo.

Art. 27.

Piani naturalistici e piani di gestione

1. Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.

2. I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate entro novanta giorni dal ricevimento.

3. I piani naturalistici hanno valore di piano gestionale dell'area protetta e le norme in essi contenute sono vincolanti ad ogni livello.

4. Per le riserve speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione che sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui al comma 2 ed hanno il valore di cui al comma 3.

5. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i piani naturalistici, i piani di assestamento forestale ed i piani di gestione vigenti al momento di entrata in vigore del presente titolo.

6. Per le violazioni alle norme contenute nei piani naturalistici e di gestione si applicano le sanzioni di cui all'art. 55, comma 13.

Art. 28.

Valutazione degli effetti degli strumenti di pianificazione

1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente capo sono sottoposti alle procedure di valutazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2. Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisi e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.

Capo IX

COMPETENZE REGIONALI

Art. 29.

Indirizzo, coordinamento e vigilanza

1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea e nazionali.

2. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale.

3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione attua, anche a mezzo di specifiche direttive, la vigilanza giuridica, finanziaria e strategica sugli atti di cui al comma 5 e valuta i risultati dell'attività degli enti di gestione in relazione alle finalità ed agli obiettivi generali e specifici.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:

a) interviene con verifiche amministrative;

b) in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) istituisce una commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree protette, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;

c) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;

d) promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato attraverso:

1) l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree protette e la biodiversità;

2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;

3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;

4) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree protette.

5. Per l'esercizio delle attività di programmazione, coordinamento e vigilanza gli enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d):

a) gli atti di programmazione economico-sociale;

b) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;



c) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;

d) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;

e) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.

6. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine gli enti di gestione trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.

7. Ai fini dello snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale.

8. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in sede di vigilanza in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30.

9. La commissione di valutazione è costituita con deliberazione della giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale con specifica conoscenza della realtà del sistema delle aree protette piemontesi. Svolge il ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della direzione regionale competente.

10. I componenti della commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi di consulenza presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.

11. La Regione, sentiti gli enti di gestione, si avvale dei dirigenti degli enti medesimi per lo svolgimento di particolari attività connesse alle esigenze del sistema regionale delle aree protette.

Art. 30.

Commissariamento

1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, la giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale o per eseguire gli impegni validamente assunti.

2. La giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi degli enti di gestione in caso di:

a) gravi violazioni di legge;

b) reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;

c) gravi inadempienze nell'attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

d) adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;

e) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento la giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente.

Art. 31.

Strumenti di supporto

1. Al fine di supportare le funzioni di cui all'art. 29 la giunta regionale:

a) istituisce la conferenza dei presidenti e la conferenza dei direttori delle aree protette e ne disciplina le relative attribuzioni consultive e propositive e le modalità di funzionamento;

b) può attivare collaborazioni istituzionali con università, nonché con enti operanti nel campo della tutela ambientale ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche, volte a garantire l'interscambio di conoscenze ed esperienze;

c) può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili con analoghe

provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;

d) può partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale.

2. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di studio di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale, nonché avvalersi dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (house providing).

Art. 32.

Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei

1. È istituito il centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei con sede presso la riserva speciale del Sacro Monte di Crea.

2. Il centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei persegue le seguenti finalità:

a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;

b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;

c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;

d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.

3. Il centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei è diretto da un dirigente di ruolo dell'ente di gestione dei Sacri Monti.

4. Le attività del centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei sono programmate e valutate da un comitato scientifico composto da quattro membri esperti, nominati dall'ente di gestione dei Sacri Monti, di cui due designati dalla giunta regionale, uno scelto tra docenti universitari e uno designato dal consiglio dell'ente di gestione.

5. L'ente di gestione dei Sacri Monti con proprio provvedimento disciplina il funzionamento del comitato scientifico.

6. Il comitato scientifico predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla giunta regionale.

7. Ai componenti del comitato scientifico spetta, per ogni riunione, un gettone di presenza pari a 30,00 euro, rivalutabile ogni cinque anni con deliberazione della giunta regionale.

Capo X

ATTIVITÀ, CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI E RISARCIMENTI

Art. 33.


Gestione faunistica

1. La gestione faunistica delle aree protette è effettuata, in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 6, in base alle norme della legge regionale n. 36/1989.

Art. 34.

Attività agricole e silvo-pastorali

1. Le attività agricole e silvo-pastorali che si svolgono nelle aree protette e che rispondono ai principi della sostenibilità ambientale rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare.



2. La qualificazione e la valorizzazione delle attività di cui al comma 1 avviene attraverso l'applicazione dei piani pluriennali economico-sociali, di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale.

3. I soggetti gestori delle aree protette valorizzano e sostengono le aziende agricole multifunzionali di cui è verificata la conduzione secondo i principi della sostenibilità ambientale.

4. I soggetti gestori stabiliscono, mediante regolamenti e bandi pubblici, l'erogazione di contributi alle aziende agro-forestali multifunzionali, costituenti presidio di salvaguardia idrogeologica o rilevanti ai fini della conservazione degli habitat seminaturali o del patrimonio genetico rappresentato da colture locali o da razze animali allevate in via di estinzione.

5. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime di de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.

6. I soggetti gestori stipulano accordi agro-ambientali con le associazioni professionali agricole o con singole aziende agricole, volti all'adozione di tecniche colturali compatibili con la conservazione della biodiversità e all'integrazione del reddito aziendale attraverso il sostegno di filiere produttive per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e per l'integrazione delle attività produttive con il turismo rurale, enogastronomico e didattico.

Art. 35.

Contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni

1. In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) i soggetti gestori possono stipulare contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire una migliore qualità dei servizi prestati.

Art. 36.

Risarcimenti ed indennizzi

1. I risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono erogati secondo le norme e le procedure di cui all'art. 10 della legge regionale n. 36/1989.

2. Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.

3. Sono risarcibili i danni agli allevamenti provocati dalla fauna selvatica.

4. L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

5. Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.

6. Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.

7. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.

8. I soggetti gestori accertano il danno o il mancato reddito e procedono alla liquidazione entro centoventi giorni dalla data dell'accertamento.

Capo XI

TRASFERIMENTO DI DIRITTI E DOVERI

Art. 37.

Titolarietà dei beni e dei rapporti giuridici

1. Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione le aree protette degli enti soppressi subentrano nei rapporti attivi e passivi e acquisiscono la titolarità dei beni mobili ed immobili.

2. L'ente di gestione dei Sacri Monti subentra nei rapporti attivi e passivi del soppresso ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese e ne acquisisce la titolarità dei beni mobili ed immobili.

3. I beni mobili e immobili di proprietà degli enti di gestione strettamente funzionali ad aree protette affidate ad enti locali sono trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte che ne garantisce l'uso ai soggetti medesimi su base convenzionale.

TITOLO III

CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONE DELLA RETE NATURA 2000

Art. 38.

Conservazione della biodiversità

1. La Regione riconosce l'importanza della conservazione *in situ* degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione *ex situ* delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti, in considerazione dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, in armonia con i principi della convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro.

2. In attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realtà locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali indicati nell'allegato B e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni.

3. Per acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente e delle sue tendenze evolutive la Regione organizza in modo sistematico la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente, anche attraverso la costituzione di banche dati naturalistiche.


Art. 39.

Rete Natura 2000

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 38 la Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva 92/43/CEE. Le aree della rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale fanno parte della rete ecologica regionale e sono individuate nella carta della natura regionale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della direttiva 92/43/CEE, la rete Natura 2000 comprende:

a) i siti di importanza comunitaria adottati con decisione della Commissione europea;



b) le zone speciali di conservazione, designate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;

c) le zone di protezione speciale, di cui all'art. 4, comma 1, della direttiva 79/409/CEE, individuate con deliberazione della giunta regionale, con le procedure di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sentiti gli enti locali interessati in apposite conferenze dei servizi o in sede di conferenza Regione e autonomie locali.

3. I siti di importanza comunitaria di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, sono individuati con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati in apposite conferenze dei servizi o in sede di conferenza Regione e autonomie locali, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della presentazione e della formulazione alla commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti e sono riportati nella carta della natura regionale.

4. La classificazione ovvero l'istituzione delle zone di protezione speciale decorre dalla data di trasmissione alla commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari standard Natura 2000 e delle cartografie delle zone di protezione speciale medesime.

5. La Regione tiene conto, nell'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni e organizzazioni scientifiche e culturali, delle associazioni di categoria, di protezione ambientale e venatorie.

6. L'aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la modifica della loro delimitazione, sono effettuati secondo le procedure di cui al presente articolo.

Capo II

GESTIONE

Art. 40.

Misure di conservazione

1. La giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la designazione delle zone speciali di conservazione, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'art. 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'art. 4 della direttiva 79/409/CEE e in conformità con la normativa nazionale di recepimento.

2. Le misure di cui al comma 1 comportano, all'occorrenza, l'approvazione di appositi piani di gestione.

3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, e sono accompagnati, all'occorrenza, dall'individuazione dei soggetti attuatori.

Art. 41.

Gestione della rete Natura 2000

1. La Regione delega la gestione delle zone speciali di conservazione, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, di seguito denominate aree della rete Natura 2000, ai soggetti di cui al comma 2 in attuazione e nei limiti di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

2. La gestione delle aree della rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, è delegata a:

- a) enti di gestione di aree protette limitrofe;
- b) comuni;
- c) comunità montane;

d) province.

3. La giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce:

a) i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore;

b) il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale;

c) le prospettive di valorizzazione;

d) le risorse necessarie per la gestione.

4. Se il territorio delle aree della rete Natura 2000 incide su più comuni, per garantire il coordinamento gestionale, la giunta regionale stabilisce la forma gestionale più idonea.

5. I soggetti gestori possono sub-delegare in tutto o in parte la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici o privati regolando, previo parere vincolante della giunta regionale, i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.

6. Per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione il soggetto gestore ricerca la collaborazione dei privati proprietari, con i quali stipula accordi di gestione, oppure con gli imprenditori agricoli, con i quali stipula apposite convenzioni ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

7. Ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della legge regionale n. 70/1996, ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.

8. La delega della gestione delle aree della rete Natura 2000 è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

9. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

10. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la giunta regionale, sentito il soggetto delegato, può revocare la delega.

Art. 42.

Piano di gestione


1. I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 predispongono su direttiva regionale, qualora ritenuto necessario, il relativo piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

2. Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di conferenze dei servizi degli enti pubblici e privati territorialmente interessati.

3. Il soggetto gestore invia il piano adottato alla giunta regionale per l'approvazione.

4. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale n. 34/1999.

5. Dalla data di adozione dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per il piano territoriale dalla normativa urbanistica vigente.



6. I piani di gestione hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002.

7. I piani delle aree protette e le loro varianti assumono gli effetti e l'efficacia dei piani di gestione per quanto riguarda gli ambiti territoriali individuati come aree della rete Natura 2000 e siti di importanza comunitaria proposti, qualora predisposti in conformità con quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 1.

Art. 43.

Valutazione di incidenza di interventi e progetti

1. Gli interventi ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

2. L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità, in base alle linee guida di cui all'allegato B.

3. Per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

4. Se la gestione delle aree della rete Natura 2000 non è stata ancora affidata o nel caso di progetti o interventi di iniziativa del soggetto gestore, la procedura di valutazione di incidenza è svolta dalla Regione.

5. Il soggetto titolare della procedura di valutazione di incidenza trasmette copia del giudizio di incidenza alla Regione.

6. La delega è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

7. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

8. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la giunta regionale può revocare la delega, sentito il soggetto delegato.

9. Ai fini della valutazione di incidenza il proponente dell'intervento o del progetto presenta all'autorità competente di cui ai commi 3 e 4 la seguente documentazione:

- a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;
- b) la relazione contenente gli elementi di cui all'allegato C;
- c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del successivo esercizio.

10. L'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La conclusione del procedimento di valutazione di incidenza costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento.

11. L'autorità competente può richiedere integrazioni della documentazione una sola volta. In tal caso il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla autorità medesima.

12. Nel caso di progetti di opere e di interventi sottoposti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA di competenza statale o regionale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 (norme in materia ambientale) oppure dell'art. 4 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 40 (disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito dei relativi procedimenti di VIA nel corso dei quali sono considerati anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi e dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono stati individuati. A tal fine gli elaborati predisposti dal proponente per l'attivazione del procedimento di VIA sono integrati con gli elementi di cui all'allegato C e le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

13. L'autorità competente alla procedura di valutazione di incidenza relativa ad interventi e progetti sottoposti alle fasi di verifica o di valutazione della procedura di VIA è quella individuata sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 40/1998.

14. L'autorità competente allo svolgimento delle procedure di verifica o di valutazione della procedura di VIA degli interventi e dei progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 affidate in gestione in base a quanto stabilito dall'art. 42 acquisisce il parere del soggetto gestore. Per gli interventi e i progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti per i quali non sia ancora stata affidata la gestione, l'autorità competente acquisisce il parere della struttura regionale competente per la gestione della presente legge.

Art. 44.

Valutazione di incidenza di piani e programmi

1. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree e siti.

2. I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

3. La valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza. I contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi, dettagliati all'allegato D, sono ricompresi nel rapporto ambientale.

4. I piani ed i programmi possono prevedere le condizioni di assoggettamento o di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza di progetti ed interventi, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 92/43/CEE.


5. Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.

Art. 45.

Esigenze di rilevante interesse pubblico

1. Per gli interventi, i progetti, i piani ed i programmi oggetto di valutazione di incidenza negativa che debbano essere approvati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluso quello di natura sociale o economica, in mancanza di soluzioni alternative, le autorità competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per la loro realizzazione che garantisca la coerenza globale con la rete Natura 2000. Di tali misure l'autorità competente dà comunicazione alla Regione che provvede ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Se nei siti interessati sono presenti habitat naturali e specie prioritari di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, l'intervento, il progetto, il piano o il programma del quale è stata valutata l'incidenza negativa sulle aree della rete Natura 2000 e sui siti di importanza comunitaria proposti, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o ad



esigenze di primaria importanza per l'ambiente oppure, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

3. I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si riferiscono a situazioni in cui i piani o i progetti previsti risultano essere indispensabili:

a) nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini, quali la salute o la sicurezza ambientale;

b) nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;

c) nel quadro della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.

Art. 46.

Compiti dell'ARPA

1. L'autorità competente all'espressione del giudizio di incidenza si avvale dell'ARPA che mette a disposizione il supporto tecnico-scientifico occorrente per la valutazione.

2. L'ARPA effettua il monitoraggio delle condizioni ambientali complessive, anche con riferimento alla realizzazione delle opere e degli interventi approvati, e comunica l'esito del monitoraggio alla struttura regionale competente all'attuazione della presente legge, alle autorità competenti all'espressione del giudizio di incidenza ed ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

Art. 47.

Piani di azione degli habitat e delle specie

1. La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione, che presentano situazioni critiche di conservazione.

2. I piani di azione sono strumenti di specificazione dei piani faunistico-venatori regionali e di indirizzo in materia di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 70/1996 e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dalla legge regionale n. 36/1989.

3. I piani di azione individuano, nell'ambito delle direttive definite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, strategie ed azioni finalizzate a:

a) tutelare, integrare e migliorare la funzionalità dei corridoi ecologici di cui al titolo IV, garantendo il mantenimento della biodiversità e la conservazione della stabilità, l'estensione degli habitat e la conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle diverse specie, l'interazione tra loro e con l'ambiente ed il conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle popolazioni medesime;

b) studiare, monitorare e pianificare la presenza delle specie sul territorio, stabilendo forme di protezione differenziate ed eventualmente prevedendo la reintroduzione o l'introduzione di specie che si trovino in condizioni critiche di conservazione o con la rimozione di specie alloctone che si trovano in situazioni di conflitto con quelle autoctone;

c) prevedere l'adozione di processi decisionali e gestionali partecipativi;

d) integrare e coordinare le azioni dei diversi soggetti interessati;

e) definire le misure di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni arrecati alla fauna domestica.

4. I piani di azione sono redatti in conformità alle previsioni dei piani predisposti a livello nazionale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in applicazione dei piani di azione approvati dal Consiglio d'Europa.

5. I piani di azione sono predisposti ed approvati dalla giunta regionale, sentite le province, i soggetti gestori delle aree protette e delle

aree della rete Natura 2000 interessate e le associazioni di protezione ambientale.

6. I piani di azione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie, ove ciò si renda necessario o opportuno, sono predisposti in collaborazione con le autorità competenti delle regioni e degli stati confinanti.

Art. 48.

Ulteriori misure per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie

1. Ai fini della tutela e della gestione degli habitat e delle specie protette, oltre a quanto previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

2. La giunta regionale, in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua ulteriori misure atte a disciplinare i prelievi, le deroghe e le reintroduzioni e norma le procedure idonee a garantire il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario con particolare riferimento a quelli prioritari. 3. La giunta regionale dispone le misure di cui al comma 2 sentite le province, i soggetti gestori delle aree protette e delle aree della rete Natura 2000 interessate, le associazioni di protezione ambientale e venatorie e la commissione consiliare competente e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 49.

Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000

1. La vigilanza nelle aree della rete Natura 2000 è affidata:

a) al Corpo forestale dello Stato;

b) al personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette, se la gestione delle aree è affidata all'ente di appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori di cui all'art. 21, comma 5;

c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio;

d) agli agenti di vigilanza delle province territorialmente interessate;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 37 della legge regionale n. 32/1982.


Art. 50.

Misure di ripristino

1. In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi e le opere realizzati in difformità da quanto disposto dai piani di gestione e dai piani di azione, oppure gli interventi e le opere eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 16, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.

2. Il provvedimento di ripristino di cui al comma 1 può disporre misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche non recuperabili con gli interventi di ripristino.

3. Le province, a seguito di ordinanza di sospensione dei lavori, emanano il provvedimento di ripristino entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della violazione, previo parere vincolante del soggetto gestore delle aree della rete Natura 2000 interessate.



4. Il provvedimento di cui al comma 3 può prevedere il mantenimento, totale o parziale, o l'adeguamento dell'intervento o dell'opera realizzata, qualora non in contrasto con gli strumenti di gestione, con il giudizio di valutazione di incidenza o con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione.

5. Se il responsabile della violazione non ottempera al ripristino, nei modi e nei termini stabiliti, la provincia interessata provvede direttamente con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.

Capo III

INFORMAZIONE, RISARCIMENTI, INDENNIZZI ED INCENTIVI

Art. 51.

Informazione

1. Al fine di assicurare l'attività di informazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, l'autorità competente alla valutazione di incidenza trasmette gli esiti del procedimento ed ogni altra informazione utile alla giunta regionale.

2. La Regione garantisce capillare e adeguata informazione e formazione in merito alle finalità ed allo stato di attuazione delle norme di cui al presente titolo.

3. La Regione predisporre e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, secondo il modello definito dalla Commissione europea, periodiche relazioni sull'attuazione delle attività di cui al presente titolo, con particolare riferimento alle misure di conservazione adottate. Nelle relazioni sono valutati gli effetti delle misure adottate sugli habitat e sulle specie prioritarie, sui risultati delle attività di monitoraggio e sulle eventuali misure compensative.

Art. 52.

Risarcimenti, indennizzi ed incentivi

1. Nel rispetto dei criteri individuati dalla giunta regionale, sono risarcibili ai proprietari ed ai conduttori dei fondi ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 i danni provocati al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente titolo.

2. Sono altresì risarcibili i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico al di fuori delle aree di cui al comma 1, se il risarcimento è previsto dai piani di azione.

3. Ai fini dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2 sono considerati danni al patrimonio zootecnico la morte, il ferimento e la perdita di fauna domestica.

4. Non sono indennizzabili i mancati redditi derivanti da limitazioni di carattere urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per garantire il raggiungimento delle finalità di tutela della rete Natura 2000, alla espropriazione di aree.

5. I vincoli temporanei o parziali conseguenti alla individuazione o alla istituzione delle aree della rete Natura 2000 o derivanti da misure, disposte per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie, che rendono le attività agricole compatibili con gli obiettivi di conservazione e di valorizzazione degli habitat e delle specie protette ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, danno diritto ad incentivi, commisurati ai vantaggi derivanti dallo svolgimento di tali attività all'interno delle aree, nel rispetto dei criteri individuati dalla giunta regionale.

6. I risarcimenti e gli incentivi sono disposti, previo accertamento, dai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 per i territori di loro competenza e dalle province territorialmente interessate per le aree di cui al comma 2, e sono approvati dalla giunta regionale che interviene con appositi stanziamenti.

TITOLO IV CORRIDOI ECOLOGICI

Capo I

CORRIDOI ECOLOGICI

Art. 53.

Corridoi ecologici

1. La coerenza della rete ecologica regionale è assicurata dalla individuazione e dalla gestione di corridoi ecologici, intendendosi per tali le aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della rete Natura 2000 che, per la loro struttura lineare continua o per il loro ruolo di raccordo, costituiscono elementi essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

2. I corridoi ecologici sono individuati nella carta della natura regionale e nei piani di gestione delle aree della rete Natura 2000, nei piani di azione degli habitat e delle specie, negli strumenti di pianificazione delle aree protette, negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani agricoli e faunistico-venatori, per essere riportati nella carta della natura regionale.

Art. 54.

Tutela ed interventi

1. I corridoi ecologici sono riportati negli strumenti urbanistici e territoriali di qualsiasi livello.

2. L'autorità competente all'approvazione di piani o interventi incidenti sui corridoi ecologici definisce gli interventi necessari a compensare gli eventuali effetti negativi.

3. Gli interventi di compensazione, di conservazione e di ricostituzione sono a carico del soggetto proponente gli interventi e le opere oggetto di valutazione.

4. La Regione, previo accordo con gli enti locali interessati, predisporre appositi programmi di attività e di intervento riferiti ai corridoi ecologici per la loro conservazione e ricostituzione che sono approvati con deliberazione della giunta regionale.

5. In caso di inadempienza da parte dell'autorità competente nello svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la giunta regionale, previa diffida a provvedere, si sostituisce all'autorità medesima.

TITOLO V

SANZIONI

Capo I

SANZIONI


Art. 55.

Sanzioni

1. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettere c) ed e) comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 300,00 euro per ogni metro cubo di materiale rimosso.

2. La violazione al divieto di cui all'art. 8, comma 3, lettera d) comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro per ogni metro cubo di materiale depositato.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera h) comportano la sanzione amministrativa di 10.000,00 euro aumentata di



500,00 euro per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato.

4. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettere *f*) comportano la sanzione amministrativa di 3.000,00 euro aumentata di 100,00 euro per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti.

5. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 3, lettera *o*) comportano la sanzione amministrativa da 250,00 euro a 2.500,00 euro.

6. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettere *b*) e *g*) comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro. La violazione al divieto di cui all'art. 8, comma 3, lettera *b*) può comportare il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti.

7. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettere *i*) limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera *k*) comportano la sanzione amministrativa di 100,00 euro aumentata di 50,00 euro per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto.

8. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *j*) limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di 50,00 euro.

9. Ferme restando le sanzioni previste all'art. 38, comma 1, lettera *f*) della legge regionale n. 32/1982 da ultimo modificato dall'art. 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *j*) comportano la sanzione amministrativa di 30,00 euro aumentata di 3,00 euro per ogni esemplare raccolto o danneggiato.

10. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettere *l*) e *m*), comportano la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

11. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *n*), comportano la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 750,00 euro.

12. Per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore.

13. Ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e di quelle previste all'art. 38 della legge regionale n. 32/1982 da ultimo modificato dall'art. 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di gestione di cui all'art. 27 si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

14. Fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall'art. 38 della legge regionale n. 32/1982 continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette.

15. Le violazioni alle misure di conservazione di cui all'art. 40 comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

16. Le violazioni richiamate all'art. 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.

17. Ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui ai commi da 1 a 11, l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.

18. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).

19. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la

frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

20. Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della legge regionale n. 32/1982, sono introitate dalla Regione nel caso di violazioni accertate su aree a gestione regionale e dalle province o dai comuni nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale per i territori di rispettiva competenza.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Capo I

NORME TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE

Art. 56.

Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette

1. Entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale della IX legislatura si insediano gli organi degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II.

2. La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata entro trenta giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale della IX legislatura dal presidente della provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente.

3. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale della IX legislatura la comunità delle aree protette trasmette al presidente della giunta regionale la proposta di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza.

4. Entro il termine di cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'ente di gestione dei Sacri Monti presentano al presidente della giunta regionale una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza.

5. Entro il termine di cui ai commi 3 e 4 le province interessate e la Partecipanza dei Boschi di Trino trasmettono al presidente della giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di loro competenza.

6. Il presidente della giunta regionale, ricevute le proposte di nomina di cui al presente articolo, provvede alle nomine, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente entro il termine di cui al comma 1.

7. Il presidente dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di insediamento del consiglio dell'ente entro il termine di cui al comma 1.

8. Fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti rimangono in carica, per le aree protette di rispettiva competenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.

9. Se entro il termine di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi.

Art. 57.

Primi adempimenti dei soggetti gestori delle aree protette

1. Gli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge adottano lo statuto dell'ente entro centottanta giorni dall'insediamento del consiglio dell'ente.

2. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento delle aree protette entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del titolo II.



Art. 58.

Nonne transitorie in materia di personale degli enti di gestione delle aree protette

1. In sede di prima attuazione le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite dalla giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, sentita la commissione consiliare competente.

2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite a livello di sistema e corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli enti soppressi per effetto della presente legge.

3. Il personale in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del titolo II è inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree protette come di seguito elencato:

a) il personale dell'ente di gestione del parco naturale della Val Tronca, dell'ente di gestione del parco naturale Orsiera-Rocciavré, della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione Juniperus Oxicedrus di Crotta San Giuliano, dell'ente di gestione del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e dell'ente di gestione del parco naturale dei Laghi di Avigliana, è inquadrato presso l'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;

b) il personale dell'ente di gestione del parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo, è inquadrato presso l'ente di gestione delle aree protette dell'area metropolitana di Torino;

c) il personale dell'ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto torinese e dell'ente di gestione delle aree protette della collina torinese, è inquadrato presso l'ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e della collina torinese;

d) il personale dell'ente di gestione del parco naturale delle Alpi Marittime è inquadrato presso l'ente di gestione del parco naturale delle Alpi Marittime;

e) il personale dell'ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi è inquadrato presso l'ente di gestione del parco naturale del Marguareis;

f) il personale dell'ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto cuneese è inquadrato presso l'ente di gestione delle aree protette del Po cuneese;

g) il personale dell'ente di gestione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo è inquadrato presso l'ente di gestione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

h) il personale dell'ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto Vercellese/Alessandrino, del parco naturale del bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, è inquadrato presso l'ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;

i) il personale dell'ente di gestione dei parchi e riserve naturali astigiani è inquadrato presso l'ente di gestione delle aree protette astigiane;

j) il personale dell'ente di gestione della riserva naturale speciale del parco Burcina «Felice Piacenza», della riserva naturale orientata delle Baragge, della riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé è inquadrato presso l'ente di gestione delle riserve biellesi e vercellesi;

k) il personale dell'ente di gestione del parco naturale dell'Alta Valle Sesia, dell'ente di gestione del parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio e dell'ente di gestione del parco naturale del Monte Fenera è inquadrato presso l'ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia;

l) il personale dell'ente di gestione del parco naturale della Valle del Ticino e dell'ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore è inquadrato presso l'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

m) il personale dell'ente di gestione del parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è inquadrato presso l'ente di gestione delle aree protette dell'Ossola;

n) il personale dell'ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese, dell'ente di gestione della riserva naturale del Sacro Monte di Varallo, dell'ente di gestione del parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, dell'ente di gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, dell'ente di gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, dell'ente di gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione è inquadrato presso l'ente di gestione dei Sacri Monti.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del direttore, gli enti di gestione possono attribuire le funzioni di direttore ad un dirigente di ruolo ovvero, per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un funzionario inquadrato nella categoria D, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di nomina che dovranno essere avviate entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio dell'ente.

5. In sede di prima applicazione della presente legge è istituito un tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale per la trattazione delle materie di interesse generale previste dal vigente contratto nazionale.

Art. 59.

Norme transitorie in materia di pianificazione nelle aree protette

1. Il primo piano pluriennale economico-sociale è adottato dall'organo competente entro due anni dall'entrata in vigore del titolo II.

2. Per le aree protette non dotate dei piani di area, dei piani naturalistici, dei piani di gestione e dei piani di assessment forestale, gli stessi sono adottati dai soggetti gestori entro due anni dall'entrata in vigore del titolo II.

Art. 60.

Norme di prima attuazione in materia di bilancio degli enti di gestione delle aree protette

1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del titolo II sono determinati, per ciascun capitolo, dalla somma degli stanziamenti iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli enti soppressi.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese alla data di entrata in vigore del titolo II sono iscritti nel bilancio di previsione dell'ente di gestione dei Sacri Monti.

Art. 61.

Norma transitoria in merito ai confini della riserva naturale orientata di Bosco Solivo

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II, i confini della riserva naturale orientata di Bosco Solivo, istituita con legge regionale 24 maggio 2006, n. 19, coincidono con quelli riportati nella cartografia di cui all'allegato A, n. 43) relativa alla riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

Capo II

RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 62.

Relazione al consiglio regionale

1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.



Capo III

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 63.

Abrogazione di norme

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55, comma 14 con riferimento alle norme sanzionatorie, a far data dall'entrata in vigore del presente capo sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare:

a) le seguenti leggi regionali:

1) legge regionale 2 giugno 1978, n. 29 (istituzione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);

2) legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (istituzione del parco naturale della Valle del Ticino);

3) legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 (istituzione del parco regionale La Mandria);

4) legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 (istituzione del parco naturale delle Lame del Sesia delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit);

5) legge regionale 4 dicembre 1978, n. 72 (modificazioni alle leggi regionali 20 marzo 1978, n. 14, e 23 agosto 1978, n. 55);

6) legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 (istituzione del parco naturale dell'Alta Valle Pesio);

7) legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 (istituzione del parco naturale Alta Val Sesia);

8) legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 (istituzione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo);

9) legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (norme relative alla gestione del patrimonio forestale);

10) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 (istituzione del parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea);

11) legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 (istituzione della riserva naturale speciale del parco Burcina «Felice Piacenza»);

12) legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 (istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo);

13) legge regionale 28 aprile 1980, n. 31 (istituzione del parco naturale di Rocchetta Tanaro);

14) legge regionale 28 aprile 1980, n. 32 (istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);

15) legge regionale 2 maggio 1980, n. 34 (istituzione della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco);

16) legge regionale 16 maggio 1980, n. 45 (istituzione del parco naturale della Val Troncea);

17) legge regionale 16 maggio 1980, n. 46 (istituzione del parco naturale dei Laghi di Avigliana);

18) legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 (istituzione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago);

19) legge regionale 16 maggio 1980, n. 48 (istituzione del parco naturale della Rocca di Cavour);

20) legge regionale 20 maggio 1980, n. 51 (istituzione del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);

21) legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 (istituzione del parco naturale Orsiera-Rocciavré);

22) legge regionale 10 dicembre 1980, n. 81 (modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, istituzione del parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea);

23) legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 (trasformazione dell'azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria in azienda regionale dei Parchi suburbani);

24) legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38 (istituzione della riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera);

25) legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7 (modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57);

26) legge regionale 28 febbraio 1984, n. 12 (modificazione alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 «Istituzione del parco regionale La Mandria»);

27) legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate);

28) legge regionale 21 maggio 1984, n. 25 (istituzione dell'area attrezzata della Collina di Rivoli);

29) legge regionale 21 maggio 1984, n. 26 (istituzione della riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);

30) legge regionale 3 settembre 1984, n. 52 (integrazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 65 «Istituzione della riserva naturale speciale del popolamento di *Juniperus phoenicea* di Rocca San Giovanni-Saben»);

31) legge regionale 3 settembre 1984, n. 53 (modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38 «Istituzione della riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera»);

32) legge regionale 18 febbraio 1985, n. 11 (sanzioni relative alle normative di cui ai piani naturalistici della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e della riserva naturale della Garzaia di Valenza);

33) legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13 (modificazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 «Istituzione del parco Naturale Orsiera-Rocciavré»);

34) legge regionale 12 marzo 1985, n. 18 (modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 «Istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo»);

35) legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (istituzione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto);

36) legge regionale 25 marzo 1985, n. 24 (istituzione della riserva naturale speciale della Bessa);

37) legge regionale 25 marzo 1985, n. 25 (modificazione alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 «Istituzione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo»);

38) legge regionale 28 marzo 1985, n. 27 (modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 «Istituzione della riserva naturale speciale del parco Burcina»);

39) legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (ordinamento e piante organiche del personale degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali);

40) legge regionale 5 aprile 1985, n. 29 (modificazioni alla legge regionale approvata dal consiglio Regionale in data 28 febbraio 1985 «Ordinamento e piante organiche del personale degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali»);

41) legge regionale 18 aprile 1985, n. 42 (modificazione alla legge regionale 12 aprile 1979, n. 18 «Istituzione del parco naturale Alta Val Sesia»);


42) legge regionale 24 aprile 1985, n. 46 (modificazioni alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 recante «Norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali»);

43) legge regionale 25 giugno 1986, n. 24 (nomina dei rappresentanti di competenza del consiglio regionale in seno agli organismi direttivi e tecnico-scientifici dei parchi e delle riserve naturali e speciali regionali);

44) legge regionale 5 agosto 1986, n. 33 (modificazione alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 «Istituzione del parco naturale Alta Valle Pesio»);

45) legge regionale 9 gennaio 1987, n. 4 (interpretazione autentica e modificazioni alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, relativa all'ordinamento e piante organiche del personale degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, modificata dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 29);

46) legge regionale 30 marzo 1987, n. 15 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco regionale La Mandria);



47) legge regionale 30 marzo 1987, n. 16 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale dell'Argentera);

48) legge regionale 30 marzo 1987, n. 17 (norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);

49) legge regionale 30 marzo 1987, n. 18 (norme per l'utilizzo e la fruizione dell'area attrezzata Le Vallere);

50) legge regionale 30 marzo 1987, n. 20 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame);

51) legge regionale 30 marzo 1987, n. 21 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea);

52) legge regionale 30 marzo 1987, n. 22 (istituzione del parco naturale del Monte Fenera);

53) legge regionale 7 settembre 1987, n. 49 (istituzione della riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);

54) legge regionale 7 settembre 1987, n. 50 (istituzione della riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo);

55) legge regionale 7 settembre 1987, n. 51 (istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Griffa);

56) legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61 (norme per il funzionamento degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali);

57) legge regionale 19 maggio 1988, n. 25 (norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale parco Burcina - Felice Piacenza);

58) legge regionale 30 maggio 1988, n. 26 (norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto);

59) legge regionale 30 agosto 1988, n. 40 (sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico del parco naturale della Val Tronca);

60) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 (modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del parco naturale delle Capanne di Marcarolo);

61) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 (Adeguamento delle piante organiche del personale degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali);

62) legge regionale 2 maggio 1989, n. 28 (modificazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 50 «Istituzione della riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo»);

63) legge regionale 17 agosto 1989, n. 49 (modificazioni alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 46, istitutiva del parco naturale dei Laghi di Avigliana);

64) legge regionale 31 agosto 1989, n. 54 (istituzione della riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar);

65) legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (nuove norme in materia di aree protette, parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);

66) legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 (istituzione della riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio);

67) legge regionale 26 marzo 1990, n. 15 (norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco);

68) legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni - Terzo ampliamento del parco naturale Alta Valle Pesio);

69) legge regionale 26 marzo 1990, n. 17 (norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);

70) legge regionale 26 marzo 1990, n. 19 (integrazione alla legge regionale 13 novembre 1989, n. 67, Bilancio Parchi 1988);

71) legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - istituzione);

72) legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero);

73) legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 (istituzione della riserva naturale speciale del Fondo Toce);

74) legge regionale 22 aprile 1991, n. 14 (istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte);

75) legge regionale 22 aprile 1991, n. 15 (modificazione ed integrazione alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 20 «Norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame»);

76) legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);

77) legge regionale 22 aprile 1991, n. 17 (sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico del parco naturale della Rocca di Cavour);

78) legge regionale 29 aprile 1991, n. 19 (modificazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette);

79) legge regionale 30 luglio 1991, n. 35 (modificazioni alla legge regionale n. 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette, riserva naturale speciale della Bessa e riserva naturale speciale del parco Burcina-Felice Piacenza);

80) legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (istituzione del parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);

81) legge regionale 14 novembre 1991, n. 55 (istituzione del parco naturale della Collina di Superga);

82) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65 (istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola);

83) legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1 (istituzione del parco naturale di Stupinigi);

84) legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (istituzione della riserva naturale orientata delle Baragge);

85) legge regionale 14 gennaio 1992, n. 4 (modificazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette: parco naturale della Valle del Ticino, parco naturale dei Lagoni di Mercurago e riserva naturale speciale del Fondo Toce);

86) legge regionale 7 febbraio 1992, n. 10 (modificazione alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 «Istituzione del parco naturale della Valle del Ticino»);

87) legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale della Valle del Ticino);

88) legge regionale 13 luglio 1992, n. 34 (sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico del parco naturale dei Lagoni di Mercurago);

89) legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);

90) legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 (norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);

91) legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53. Ampliamento del parco naturale della Valle del Ticino);

92) legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 (istituzione delle riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione);

93) legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 «Istituzione della riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto»);

94) legge regionale 3 giugno 1993, n. 20 (modificazione alla legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 «Norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta»);

95) legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 (istituzione della riserva naturale speciale della Val Sarmassa);



96) legge regionale 7 giugno 1993, n. 23 (istituzione della riserva naturale orientata della Vauda);

97) legge regionale 7 giugno 1993, n. 24 (trasformazione dell'azienda regionale dei parchi suburbani in ente di gestione del parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo);

98) legge regionale 7 giugno 1993, n. 25 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago);

99) legge regionale 14 giugno 1993, n. 27 (istituzione dell'area attrezzata del ponte del Diavolo e della zona di salvaguardia della Stura di Lanzo);

100) legge regionale 14 giugno 1993, n. 29 (istituzione della riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives);

101) legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 «Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394»);

102) legge regionale 23 giugno 1993, n. 32 (istituzione della riserva naturale speciale dell'area di Augusta Bagiennorum);

103) legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 (istituzione della riserva naturale speciale delle sorgenti del Belbo);

104) legge regionale 9 agosto 1993, n. 41 (modifica all'art. 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 «Istituzione delle riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione»);

105) legge regionale 12 maggio 1994, n. 12 (modifica all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 40 «Sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico del parco naturale della Val Tronca»);

106) legge regionale 12 maggio 1994, n. 13 (sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico della riserva naturale della palude di Casalbeltrame);

107) legge regionale 21 giugno 1994, n. 20 (modifica agli articoli 9 e 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette);

108) legge regionale 27 dicembre 1994, n. 69 (modifica ai confini del parco naturale Orsiera Rocciavré di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13);

109) legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale del Monte Fenera);

110) legge regionale 5 gennaio 1995, n. 2 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale di Rocchetta Tanaro);

111) legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7 (determinazione delle piante organiche del personale degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di nuova istituzione);

112) legge regionale 1° marzo 1995, n. 25 (istituzione del parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia);

113) legge regionale 1° marzo 1995, n. 29 (modificazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, istitutiva del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);

114) legge regionale 14 marzo 1995, n. 32 (istituzione del parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero);

115) legge regionale 14 marzo 1995, n. 33 (istituzione del parco naturale delle Alpi Marittime. Accorpamento del parco naturale dell'Argentera con la riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè);

116) legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (norme per la tutela dei biotopi);

117) legge regionale 11 aprile 1995, n. 56 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale Orsiera Rocciavré);

118) legge regionale 13 aprile 1995, n. 61 (istituzione dell'area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé ed istituzione dell'ente di gestione della riserva naturale orientata delle Baragge, della riserva

naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé);

119) legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 (modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al parco naturale della Rocca di Cavour e della riserva naturale speciale del Torrente Orba);

120) legge regionale 28 novembre 1995, n. 86 (modifica alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 «Istituzione della riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio»);

121) legge regionale 4 settembre 1996, n. 63 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro);

122) legge regionale 4 settembre 1996, n. 64 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);

123) legge regionale 4 settembre 1996, n. 65 (norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo);

124) legge regionale 4 settembre 1996, n. 66 (sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico del parco naturale dei Laghi di Avigliana. Abrogazione della legge regionale 23 agosto 1989, n. 52);

125) legge regionale 4 settembre 1996, n. 68 (modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 «Norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand»);

126) legge regionale 3 aprile 1998, n. 12 (istituzione della riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano);

127) legge regionale 20 novembre 1998, n. 38 (modifica all'art. 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 «Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione, modificato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 65»);

128) legge regionale 30 dicembre 1998, n. 45 (modificazione dell'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 «Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del parco naturale delle Capanne di Marcarolo»);

129) legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46 (modifiche alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 «Istituzione della riserva naturale speciale della Val Sarmassa»);

130) legge regionale 24 marzo 2000, n. 28 (sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico e di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18);

131) legge regionale 24 marzo 2000, n. 30 (modifica alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 «Istituzione della riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo»);

132) legge regionale 25 maggio 2001, n. 12 (modifica della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 «Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 «Istituzione della riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto»»);

133) legge regionale 16 luglio 2001, n. 14 (modifica dei confini del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 «Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione» nei comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello schema grafico illustrativo n. 11 di cui all'art. 4.1.3. delle norme di attuazione del piano d'area approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 982-4328, dell'8 marzo 1995 «Approvazione del piano di area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po»);

134) legge regionale 14 novembre 2001, n. 25 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 «Nuove norme in materia di aree protette «Parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparamo, zone di salvaguardia»»);

135) legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (istituzione della zona di salvaguardia del Bosco di Cassine);

136) legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3 (modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 «Istituzione del parco naturale



della Valle del Ticino», e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 «Norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale della Valle del Ticino»;

137) legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4 (modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 «Istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero»);

138) legge regionale 15 luglio 2003, n. 18 (modifica dei confini del parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42);

139) legge regionale 14 ottobre 2003, n. 27 (istituzione della zona di salvaguardia dei boschi e delle rocche del Roero);

140) legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28 (modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 «Istituzione della riserva naturale orientata delle Baragge»);

141) legge regionale 14 ottobre 2003, n. 29 (modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 «Istituzione della zona di salvaguardia del Bosco di Cassine»);

142) legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35 (modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 «Istituzione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto» e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette);

143) legge regionale 25 ottobre 2004, n. 28 (modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 «Istituzione della riserva naturale speciale del Fondo Toce»);

144) legge regionale 8 novembre 2004, n. 32 (istituzione del parco del Monte San Giorgio, del parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del parco naturale di Conca Cialancia, del parco naturale del Colle del Lys, della riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx);

145) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5 (istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei);

146) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 6 (modifica dei confini della riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3);

147) legge regionale 24 maggio 2006, n. 19 (istituzione della riserva naturale orientata di Bosco Solivo);

148) legge regionale 3 luglio 2006, n. 23 (istituzione della riserva naturale speciale e della zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della riserva naturale speciale e della zona di salvaguardia della Palude di San Genuario);

149) legge regionale 4 agosto 2008, n. 24 (modifica dei confini della riserva naturale speciale del Fondo Toce);

150) legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3 (istituzione del parco fluviale Gesso Stura);

151) legge regionale 4 agosto 2008, n. 26 (modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 «Proroga della destinazione a parco naturale del bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino»);

152) legge regionale 4 marzo 2009, n. 6 (sanzioni relative alla normativa del piano naturalistico della riserva naturale speciale del Fondo Toce);

b) i seguenti articoli:

1) l'art. 36 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) gli articoli 92, 93, 94 e 95 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998), come inseriti dall'art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5;

3) l'art. 9 della legge regionale n. 5/2001, che ha integrato la legge regionale n. 44/2000;

4) l'art. 10 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente) che ha modificato l'art. 8 della legge regionale n. 36/1992.

2. Alla legge regionale n. 36/1989, sono soppresse le parole sotto indicate:

a) all'art. 4, comma 1, lettera a) le parole: «e dal parere del comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi»;

b) all'art. 5, comma 1, lettera a) le parole: «e dal parere del comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi»;

c) all'art. 6, comma 1 le parole: «e dal parere del comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi»;

d) all'art. 7, comma 1, lettera a) le parole: «, e deve essere corredata dal parere del comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi»;

e) all'art. 8, comma 2 le parole: «previo parere del comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi.»

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 64.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per la gestione delle aree protette, stimati per l'esercizio finanziario 2009 in 31.583.573,00 euro per la spesa corrente e 8.100.000,00 euro per le spese di investimento, si provvede con le dotazioni iscritte, rispettivamente, nelle unità previsionali di base (UPB) DB10101, DB 10102, del bilancio regionale. Per il biennio 2010-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità indicate all'art. 8 della legge regionale n. 7/2001 e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Agli oneri per la gestione provinciale e locale delle aree protette provvedono i soggetti gestori mediante risorse proprie e con le risorse regionali trasferite ai soggetti medesimi, stimate, per l'esercizio finanziario 2009, in 400.000,00 euro, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con gli stanziamenti UPB DB 10101 e DB 10102. Per il biennio 2010-2011 gli oneri sono stimati in 700.000,00 euro per ciascun anno e sono finanziati analogamente all'anno 2009.

Capo V

ENTRATA IN VIGORE

Art. 65.

Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III

1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale della IX legislatura. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 giugno 2009

BRESSO

(Omissis).

09R0590



DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2009, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 9 luglio 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 15-11712 del 6 luglio 2009

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata

1. Il termine per l'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati previsto ai numeri 1) delle lettere a), b) e c) del comma 1 e alle lettere a) dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R. (prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica) è prorogato al 30 giugno 2010.

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche alle restituzioni in atto di cui all'art. 9 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R.

Art. 2.

Trasmissione della documentazione relativa all'installazione dei misuratori

1. I titolari dei prelievi e delle restituzioni che beneficiano della proroga di cui all'art. 1 sono tenuti ad inoltrare all'autorità competente, entro il 31 ottobre 2009, il cronoprogramma di esecuzione dei lavori, una planimetria delle opere in scala adeguata e un estratto della carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sul quale sono indicate la tipologia di misuratore e la posizione in cui viene installato.

2. Nel caso di installazione di dispositivi di misura su canali è fatto altresì obbligo di depositare presso l'autorità competente, entro il termine di cui al comma 1, il relativo progetto firmato da un tecnico abilitato.

3. Il mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 entro il termine stabilito equivale a implicita rinuncia alla proroga di cui all'art. 1.

Art. 3.
Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 6 luglio 2009.

BRESSO

09R0589

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2009, n. 24.

Rete di fruizione escursionistica della Liguria

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria parte 1 del 1° luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: «Rete di fruizione escursionistica della Liguria», di seguito denominata: «REL», istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'art. 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.

2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.

3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta via dei Monti Liguri, individuata ai sensi della legge regionale n. 25 gennaio 1993, n. 5 (Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato «Alta via dei Monti Liguri» e disciplina delle relative attrezzature) e successive modifiche e integrazioni e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

Art. 2.


Definizioni

1. Al fine dell'applicazione della presente legge si intendono per:

a) percorsi escursionistici: i percorsi destinati all'attività turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere e sentieri, ancorché vicinali o inter-poderali, nonché strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati e dotati di adeguata segnaletica. Al solo fine di garantirne la continuità, tali percorsi possono ricomprendere tipologie di strade diverse secondo quanto disposto dalla presente legge;

b) attrezzature: le strutture ricettive e le infrastrutture quali ricoveri, presidi, segnaletica, aree attrezzate per la sosta, punti d'informazione, percorsi attrezzati, percorsi accessibili, correlate alla REL;

c) REL: il complesso dei percorsi escursionistici e delle attrezzature, di cui alle lettere a) e b), inseriti nella Carta inventario di cui all'art. 4.



Art. 3.

Struttura e caratteristiche della REL

1. La REL è articolata in percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ricadenti nel territorio di più comuni o province, e percorsi d'interesse locale, ricadenti nel territorio di uno o di un limitato numero di comuni.

2. Nella individuazione della REL e nell'inserimento dei percorsi escursionistici nella Carta inventario, si tiene conto, inoltre, dell'esigenza di riequilibrare i bacini escursionistici locali attraverso:

- a) la preferenza verso aree emarginate o scarsamente interessate dai flussi turistici;
- b) la preferenza verso aree che conservano buoni valori di tradizione e osservano corretti criteri di tutela del paesaggio;
- c) la tendenza al recupero della viabilità pedonale storica;
- d) l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico;
- e) la preservazione o la limitazione dei flussi escursionistici nelle aree di particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, ottenuta anche attraverso la limitazione o la regolamentazione dell'accesso.

3. Possono essere inseriti nella REL i percorsi escursionistici che siano:

- a) compresi nel sistema Alta via dei Monti Liguri, individuato ai sensi della legge regionale n. 5/1993;
- b) compresi nei piani delle aree protette naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale n. 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni e nei siti della Rete natura 2000;
- c) compresi nei sistemi di percorsi d'interesse locale e provinciale, come individuati da appositi provvedimenti dalle amministrazioni provinciali;
- d) di particolare interesse storico-ambientale, paesaggistico, religioso, naturalistico e turistico-sportivo;
- e) individuati dal Club Alpino Italiano - Regione Liguria (CAI) ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano) e dalla Federazione Italiana Escursionismo - Comitato regionale ligure (FIE);
- f) di primaria importanza per l'interconnessione dei percorsi di cui alle lettere a), b), c), d), e);
- g) funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica ligure.

4. I percorsi della REL sono costituiti prevalentemente da strade pubbliche o vicinali o interpoderali di uso pubblico. Al solo fine di garantire continuità ai percorsi escursionistici, la REL può essere integrata con tratti di strade private ai sensi dell'art. 5.

Art. 4.

Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria

1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed è altresì presupposto degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano territoriale di coordinamento). La Carta inventario è tenuta presso l'Assessorato all'Ambiente.

2. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Carta inventario su proposta delle province e degli enti parco i quali acquisiscono, a tal fine, le indicazioni dei comuni, delle comunità montane, del CAI, della FIE, dei Sistemi turistici locali (STL), degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste. La Giunta regionale può integrare la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4.

3. I proponenti sono tenuti, altresì, a produrre la documentazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta inventario.

4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. A tale scopo, i proponenti di cui al comma 2 devono produrre apposita documentazione comprovante una adeguata programmazione degli interventi di manutenzione e di controllo nonché l'eventuale messa in sicurezza dei percorsi stessi.

5. La Giunta regionale può stabilire le modalità e i termini per la presentazione delle proposte, nonché la documentazione da produrre.

6. Le proposte, qualora includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), primo periodo, devono contenere indicazioni sulla regolamentazione della circolazione da assumere ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti per la regolamentazione devono essere operanti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione della Carta inventario. Trascorso inutilmente tale termine, decade l'iscrizione del percorso alla Carta inventario.

7. La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'art. 5, comma 1, ed è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta inventario.

8. Le Province e gli Enti parco inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della REL esistente, nonché le proposte di modifica ed implementazione della rete stessa ai fini dell'aggiornamento della stessa REL e della Carta inventario.

9. La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento della Carta inventario.

Art. 5.


Dichiarazione di pubblico interesse

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. I soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 9, comma 1, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprietà privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d'uso, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, con i relativi proprietari che definiscano le modalità d'uso, le limitazioni connesse alle condizioni del percorso e un adeguato indennizzo per i proprietari stessi. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo ed in assenza di soluzioni alternative, la servitù di uso pubblico, avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, viene imposta mediante applicazione della normativa vigente.

3. Nei tratti di strada di proprietà privata, inseriti nella Carta inventario nei modi indicati nel comma 2, è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, altresì, consentito l'accesso ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 4, comma 4, per l'effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonché per le opere previste nell'ambito del Programma regionale di attività e di interventi.

4. Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalità e i tempi previsti nell'accordo di cui al comma 2.



Art. 6.

Linee guida regionali

1. Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, la Giunta regionale predispose:

a) le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, prendendo come riferimento le linee guida del Progetto d'iniziativa regionale Alta via dei Monti Liguri, le linee guida della Commissione centrale del CAI ed i principi generali per la marcatura dei sentieri escursionistici della Federazione europea escursionismo (FEE);

b) gli standard minimi qualitativi delle attrezzature.

Art. 7.

Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali devono recepire il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla Carta inventario.

TITOLO II

AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA REGIONALE

Art. 8.

Programma regionale annuale di attività e di interventi

1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva il Programma regionale annuale delle attività e degli interventi, di seguito denominato: «Programma regionale».

2. Le principali finalità del Programma regionale sono:

a) favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive, turistiche e del tempo libero all'aria aperta quali attività caratterizzate da un equilibrato rapporto con l'ambiente;

b) favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico in coerenza con gli obiettivi di conservazione;

c) favorire il consolidamento delle reti primarie e lo sviluppo delle reti locali della REL;

d) favorire la compensazione degli squilibri tra aree critiche ed aree d'eccellenza del territorio regionale;

e) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;

f) migliorare i servizi di fruizione della REL e, in particolare, regolamentare l'utilizzo della REL in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;

g) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale;

h) promuovere la conoscenza e l'immagine della REL anche mediante lo scambio d'esperienze ed il rafforzamento dell'informazione e della comunicazione;

i) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione culturale, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REL;

j) preservare, in particolare, il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REL.

3. Il Programma regionale, in particolare, prevede i seguenti settori prioritari:

a) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

b) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

c) promozione e marketing territoriale della REL, in accordo con l'Agenzia regionale di promozione turistica ed i Sistemi turistici locali ed interregionali.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità di cui al comma 2 e gli indirizzi definiti al comma 3, stabilisce le attività e gli interventi ritenuti prioritari, i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

5. Al solo fine di garantire la continuità di percorsi preesistenti, il Programma regionale può prevedere interventi volti alla realizzazione di nuovi tratti di percorso da inserire nella Carta inventario nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 4, commi 3 e 4.

Art. 9.

Progetti per la predisposizione del Programma regionale

1. I comuni, le province, le comunità montane, gli enti parco ed i STL predispongono e presentano alla Regione, ai fini dell'approvazione del Programma regionale di cui all'art. 8, i progetti e la relativa richiesta di contributo.

2. All'attuazione del Programma regionale provvedono la Regione, le province, le comunità montane, gli enti parco e i STL, per quanto riguarda i percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ed i comuni, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria di CAI e FIE, degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane») e successive modifiche e integrazioni.

3. Nell'ambito del Programma regionale la Regione può attivare progetti per la realizzazione di azioni promozionali, divulgative, didattiche, di ricerca e sperimentazione, riproducibili in scala regionale, nazionale o internazionale.

4. I progetti devono prevedere esclusivamente interventi su percorsi escursionistici, o attrezzature correlate, inseriti nella Carta inventario, non includenti i centri abitati se non per la sola segnaletica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, e comprendere:

a) la documentazione prevista all'art. 4, commi 3 e 4;

b) la documentazione atta a comprovare la cantierabilità degli interventi;

c) una relazione di carattere storico-culturale, ambientale ed escursionistico;

d) una relazione tecnica concernente i materiali e le tecniche costruttive, la definizione dei tempi e dei costi di realizzazione e le previsioni dei costi di manutenzione;

e) la verifica preventiva della compatibilità ambientale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico, alla regimazione delle acque superficiali e all'organicità delle opere;


f) le specifiche tecniche e gli elaborati grafici, cartografici e fotografici degli itinerari, delle attrezzature e delle opere da eseguire;

g) l'eventuale studio d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni;

h) la connessione alla rete del trasporto pubblico locale;

i) il parere dei STL, in caso di progetti che prevedano iniziative promozionali o di marketing territoriale, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Nell'eventualità che i progetti interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).



Art. 10.

Criteria e misura degli interventi finanziari

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione del Programma regionale, concede ai soggetti attuatori degli interventi di cui dell'art. 9, comma 2 contributi in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La misura dei contributi è elevabile fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi:

- a) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi, necessari ai fini della pubblica incolumità;
- b) interventi di ingegneria ambientale;
- c) interventi di miglioramento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui delle attrezzature;
- d) interventi proposti e realizzati da comuni con meno di mille abitanti.

3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60 per cento al momento dell'approvazione del Programma regionale e nella misura del restante 40 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione delle attività o degli interventi previsti.

4. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'art. 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.

TITOLO III

NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA

Art. 11.

Norme generali di comportamento

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla legge n. 394/1991 e alla legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:

- a) abbandonare rifiuti;
- b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
- c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
- d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;
- e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 4;
- f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere.

2. È fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.

3. È fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall'art. 3 della legge regionale n. 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, così come definiti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, nonché sui percorsi costituiti da strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, così come defi-

nite dall'art. 14 della legge regionale n. 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche e integrazioni ed iscritti nella Carta inventario.

4. L'attività venatoria lungo i percorsi della REL si svolge secondo quanto previsto dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni, la violazione delle norme generali di comportamento dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta;
- b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
- c) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
- d) da euro 50,00 a euro 500,00 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;
- e) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il danneggiamento o l'asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere;
- f) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il danneggiamento, l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 4;
- g) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la segnalazione dei percorsi escursionistici, anche non inseriti nella Carta inventario, in maniera difforme dalle linee guida regionali;
- h) da euro 50,00 a euro 500,00 per la mancata asportazione, entro i termini stabiliti, della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero;
- i) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il transitare con mezzi motorizzati, nei tratti e nei casi non consentiti ai sensi dell'art. 11, comma 3.

2. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose.


3. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle province, dei comuni e degli enti parco di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

Art. 13.

Vigilanza

1. Le province territorialmente competenti provvedono a vigilare sull'osservanza delle norme di comportamento di cui all'art. 11 ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 12, alle quali si applica la legge regionale n. 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i compiti di cui al presente articolo le province si avvalgono anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale n. 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e del servizio volontario di guardia venatoria disciplinato dalla legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche e integrazioni.



3. Le funzioni di controllo e accertamento circa l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'art. 11 sono affidate agli organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e ambientale ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 14.

Norma transitoria

1. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all'art. 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni previste dall'art. 10, comma 4, non si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi o fondi regionali, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario.

3. Nelle more della formazione della Carta inventario, le risorse finanziarie in conto capitale di cui all'art. 15, comma 1, lettera *d*), possono essere utilizzate esclusivamente per interventi sui percorsi escursionistici di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a*) e *b*).

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

b) utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 15/2002 di quota pari ad euro 30.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

c) iscrizione alla U.P.B. 3.104 che assume la seguente denominazione «Gestione dei parchi, delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 100.000,00 in termini di competenza;

d) iscrizione alla U.P.B. 3.204 che assume la seguente denominazione «Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 30.000,00 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 giugno 2009

BURLANDO

09R0645

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2009, n. 25.

Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria parte I del 1° luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale

Art. 1.

Intervento straordinario per la Fondazione Teatro Carlo Felice

1. La Regione intende assicurare la continuità e lo sviluppo delle attività di diffusione dell'arte musicale e di educazione musicale della Fondazione Teatro Carlo Felice, ente di prioritario interesse nazionale operante nel settore musicale ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), trasformato in fondazione ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 16 (Integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (Norme per la promozione culturale) e successive modifiche), ed istituzionalmente tenuto alla produzione e promozione di spettacoli dal vivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo).

2. A tal fine, la Regione, fatto salvo quanto previsto al comma 3, concede alla Fondazione Teatro Carlo Felice un contributo straordinario di euro 3 milioni volto a scongiurare l'esposizione di passività derivanti o che potessero derivare dal contenzioso pendente o azionabile con il Fondo di previdenza integrativa dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova in liquidazione e i suoi beneficiari, relativo alla previdenza integrativa di cui al Fondo stesso.

3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è condizionata alla stipula di accordo transattivo tra la Fondazione, il Fondo di previdenza integrativa dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova in liquidazione ed i beneficiari tutti dello stesso Fondo previdenziale che comporti la totale definizione dei rapporti tra le parti e la totale estinzione delle reciproche pretese in relazione alla previdenza integrativa di cui al Fondo.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:

- prelevamento di quota di euro 3.000.000,00 dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

- iscrizione di euro 3.000.000,00 all'U.P.B. 12.101 «Spese per la promozione della cultura».


2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 giugno 2009

BURLANDO

09R0646



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2009, n. 1.

Modifiche della legge provinciale sul difensore civico - compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I - II del 24 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 2-ter, nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (istituzione dell'ufficio del difensore civico)

1. Dopo l'art. 2-bis, della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:

«Art. 2-ter (Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza). — 1. Il difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale e provinciale, e in particolare dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46, nonché dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.

2. Il difensore civico svolge le sue funzioni in materia di diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo l'effettivo esercizio di questi diritti, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle decisioni del minore, se egli è capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalità riconoscendo e rispettando il preminente ruolo educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore.

3. Il difensore civico accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo presso i soggetti competenti. Nell'esercizio di tali funzioni il difensore civico, in particolare:

a) segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del genitore affidatario; in questa sede può proporre ai soggetti competenti l'adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare a danni o violazioni dei diritti dei minori;

b) segnala ai soggetti competenti i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;

c) chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in materia di assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;

d) segnala ai soggetti competenti eventuali inadempienze dei loro dipendenti.

4. Il difensore civico, utilizzando spazi idonei di ascolto, raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti,

esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il miglioramento della condizione dei minori il difensore civico, in particolare:

a) formula proposte per migliorare il sistema normativo e i servizi finalizzati a tutelare i diritti dei minori;

b) propone ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dei minori, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, e agli operatori delle strutture giudiziarie;

c) promuove sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dei diritti dei minori, i privati e le autorità giudiziarie;

d) facilita la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei privati volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso o disadattamento;

e) promuove iniziative dei soggetti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d'amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

5. Il difensore civico promuove iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e la società, sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Nell'esercizio di questi compiti il difensore civico, in particolare:

a) promuove la realizzazione di iniziative d'informazione destinate a sensibilizzare i minori sui loro diritti e per la diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore;

b) anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e i mezzi d'informazione, promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie di relazionalità e interconnessione;

c) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;

d) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni per sensibilizzare gli organi d'informazione e le istituzioni ad un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;

e) fornisce al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano della materia informazioni sui diritti dei minori;

f) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca, con organismi pubblici e privati.

6. La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del difensore civico in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi disegni di legge in materia di minori.»

Art. 2.

Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale sul difensore civico

1. Il secondo comma dell'art. 6, della legge provinciale sul difensore civico, è sostituito dal seguente:

«Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.»

Art. 3.

Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale sul difensore civico

1. Dopo il primo comma dell'art. 11, della legge provinciale sul difensore civico, è inserito il seguente:

«Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo ai suoi compiti in materia di diritti dei minori.»



Art. 4.

Abrogazioni

1. La legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 (istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza), e l'art. 51, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 febbraio 2009

DELLAI

(Omissis).

09R0607

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2009, n. 2.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* numero straordinario 14/I-II/Bis del 30 marzo 2009)

(Omissis).

09R0608

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2009, n. 3.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* numero straordinario 14/I-II/Ter del 30 marzo 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, di cui all'art. 3, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 17 (assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, nonché bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011, della Provincia autonoma di Trento), sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2009: - 112.505.000 euro;
- b) anno 2010: + 53.521.000 euro;
- c) anno 2011: + 104.311.000 euro.

Art. 2.

Variazioni alle previsioni di spesa

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, di cui all'art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2008, sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2009: -112.505.000 euro;
- b) anno 2010: + 53.521.000 euro;
- c) anno 2011: + 104.311.000 euro.

Art. 3.

Variazione alle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi

1. Ai sensi dell'art. 43-bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), l'ammontare presunto dei rimborsi dei tributi è determinato nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti:

- a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'1 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
- b) per l'imposta sul reddito delle società, il 7 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 marzo 2009

DELLAI

(Omissis).

09R0609

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**


LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2009, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (Legge finanziaria 2009)

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 21 aprile 2009)

(Omissis)

09R0509



LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2009, n. 2.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2009 e bilancio triennale 2009-2011.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 21 aprile 2009)

(Omissis).

09R0510

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. **0112/Pres.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres. (Regolamento concernente le modalità e i criteri per la concessione, in favore dei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell'articolo 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 1999) ed in particolare l'art. 5, commi 70 e 71, che prevede la concessione ai comuni costieri del Friuli-Venezia Giulia di un contributo straordinario per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato mediante criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale con apposito atto amministrativo;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2009) e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 3, commi 31 e 32, della citata legge regionale n. 17/2008, che autorizza la spesa per le finalità di cui all'art. 5, comma 70, della legge regionale n. 4/1999, rifinanziando l'unità di bilancio pertinente;

Visto il «Regolamento concernente le modalità e i criteri per la concessione, in favore dei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell'art. 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4», emanato con proprio decreto 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres.;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; Preso atto che risulta necessario, a seguito di quanto rilevato in fase applicativa del regolamento, introdurre alcune disposizioni in merito alla modalità di concessione dei contributi, demandando al programma operativo di gestione la determinazione degli indirizzi e la fissazione dei massimali di intervento per le spese ammissibili previste, nonché adeguare alcune ulteriori disposizioni per aggiornarle ad intervenute modifiche di legge e del citato regolamento di organizzazione interna della Regione;

Ritenuto pertanto di approvare le modifiche al citato regolamento di cui al proprio decreto n. 0361/Pres./2003, secondo il testo allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 8 aprile 2009, n. 816;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni indicate in premessa, il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres. (regolamento concernente le modalità e i criteri per la concessione, in favore dei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell'art. 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4)», in conformità al testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres. (Regolamento concernente le modalità e i criteri per la concessione, in favore dei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell'articolo 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche ed integrazioni al regolamento concernente le modalità e i criteri per la concessione, in favore dei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell'art. 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0351/Pres., al fine di introdurre alcune disposizioni sulle modalità di concessione dei contributi e gli opportuni adeguamenti ad intervenute modifiche di legge.


Art. 2.

Inserimento dell'art. 2-bis nel decreto del presidente della Regione n. 0361/2003

1. Dopo l'art. 2 del decreto del presidente della Regione n. 0351/2003 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Spese ammissibili*). — 1. Sono ammissibili le spese sostenute per le operazioni di:

- a) raccolta del materiale spiaggiato;
- b) trasporto del materiale spiaggiato;
- c) smaltimento in discarica del materiale spiaggiato;
- d) Iva, solo se sostenuta dal soggetto richiedente e da questi non recuperabile».



Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 0361/2003

1. All'art. 3 del decreto del presidente della Regione n. 0361/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario» sono sostituite con le parole «Direzione centrale attività produttive»;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Le domande devono essere corredate da:

a) il preventivo di spesa, che indica:

1) i metri lineari di demanio marittimo turistico ricompreso nel territorio del comune richiedente;

2) la quantità stimata di materiale spiaggiato per l'anno di riferimento;

3) le spese previste per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica del materiale spiaggiato nell'anno di riferimento, suddivise in voci corrispondenti alle categorie di spesa ammissibili ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1;

b) una relazione in ordine alle modalità di svolgimento dei pretesi servizi.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 3-bis nel decreto del presidente della Regione n. 0361/2003

1. Dopo l'art. 3 del decreto del presidente della Regione n. 0361/2003 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Modalità di assegnazione dei contributi). — 1. Con provvedimento dell'organo competente, adottato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, è approvata la graduatoria delle domande ammesse ed è determinato il riparto dei fondi disponibili.

2. Le modalità del riparto di cui al comma 1 sono determinate, tenendo conto dell'elemento di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), numero i), sulla base degli indirizzi per l'azione amministrativa definiti annualmente con il programma operativo di gestione di cui all'art. 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, (norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), che stabilisce anche l'intensità massima di contribuzione delle spese ammissibili, anche in misura differenziata per le singole voci di cui all'art. 2-bis comma 1.

3. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 del decreto del presidente della Regione n. 0361/2003

1. All'art. 4 del decreto del presidente della Regione n. 0361/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «criteri e modalità di» sono eliminate;

b) il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. I contributi sono concessi con decreto del direttore di servizio entro sessanta giorni dal riparto di cui all'art. 3-bis.»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. Il provvedimento di concessione fissa il termine per la rendicontazione della spesa e può disporre l'erogazione in via anticipata del contributo concesso, in ogni caso con il rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità e crescita.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 del decreto del presidente della Regione n. 0361/2003

1. All'art. 5 del decreto del presidente della Regione n. 0361/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Per la rendicontazione della spesa si applica l'art. 42 delle legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)»;

b) dopo il comma 1 è introdotto il seguente:

«1-bis. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine assegnato con il decreto di concessione, ovvero eventualmente entro il termine prorogato, comporta la revoca del contributo.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 6 del decreto del presidente della Regione n. 0361/2003

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0361/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle parole: «Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 6-bis nel decreto del presidente della Regione n. 0361/2003

1. Dopo l'art. 6 del decreto del presidente della Regione n. 0361/2003 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Norma di rinvio). — 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000.».

Art. 9.

Norme transitorie

1. Per l'anno 2009, le domande devono pervenire alla direzione centrale attività produttive entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le domande già presentate nel corso dell'anno 2009 anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le medesime domande devono essere integrate, ove necessario, in conformità al presente regolamento, entro il termine di cui al comma 1.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0483



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. 0113/Pres.

Modifiche al Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'art. 45 il quale, dopo l'art. 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) ha introdotto l'art. 6-bis che prevede l'adozione di un regolamento regionale recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile per la caccia agli ungulati;

Visto il «Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)» emanato con proprio decreto 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres.;

Richiamato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali», emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 786 di approvazione del regolamento «Modifiche al regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296»;

Decreta:

1. È emanato il regolamento «Modifiche al regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296», nei testi allegati al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRASSEGNO INAMOVIBILE IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 6-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 24 (NORME IN MATERIA DI SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA ED ULTERIORI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE IN MATERIA VENATORIA E DI PESCA DI MESTIERE) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 OTTOBRE 2008, N. 296.

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296 è abrogata.

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 è sostituita dalla seguente:

«*d*) la numerazione è riportata in modo indelebile, secondo un ordine progressivo e con l'indicazione dell'anno di emissione, in modo che sia garantita l'unicità del contrassegno a livello regionale:»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 dopo le parole «aziende faunistico-venatorie» sono inserite le seguenti: «per il tramite del Distretto venatorio di appartenenza, ordinano i contrassegni numerati e».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 è inserito il seguente:

«1-bis. I Distretti venatori assicurano l'unicità di ciascun contrassegno a livello regionale».

3. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 dopo le parole «Al momento della consegna» sono inserite le seguenti: «al cacciatore».

4. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 è abrogata.

5. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 è abrogata.

6. Al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 dopo la parola «registro» sono inserite le parole: «completato in ogni sua parte».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I contrassegni inamovibili restituiti con le modalità di cui al comma 4 sono utilizzati nelle annate venatorie successive.»



Art. 4.

*Introduzione dell'art. 5-bis al decreto del
Presidente della Regione n. 296/2008*

1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

Disposizioni transitorie

1. I contrassegni inamovibili acquistati ai sensi dell'art. 36, comma 1-*quater*, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia», in annate venatorie precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati nell'annata venatoria n. 2008/2009 e, comunque, sino al loro esaurimento.

2. L'adempimento di cui all'art. 3, comma 4, è effettuato a decorrere dall'annata venatoria n. 2009/2010.

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato A al decreto del
Presidente della Regione n. 296/2008*

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il presidente*: Tondo

(*Omissis*).

09R0479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2009, n. **0114/Pres.**

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione n. 360/2007 «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n.18 del 6 maggio 2009*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 22, comma 1, lettere c) e d) della citata legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), il quale prevede interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione;

Visto il proprio decreto 12 novembre 2007, n. 0360/Pres. «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale n. 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)», emanato in attuazione della citata legge regionale n. 47/1978 e successivamente modificato con proprio decreto 22 dicembre 2008, n. 0355/Pres.;

Visto in particolare l'art. 11 del suddetto regolamento, emanato con proprio decreto n. 0360/Pres./2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che, al comma 6, prevede l'archiviazione delle domande che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate causa l'insufficiente disponibilità finanziaria;

Ritenuto opportuno rivedere quanto disposto dal suddetto art. 11 del regolamento, emanato con proprio decreto n. 0360/Pres./2007, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo che le domande che non abbiano trovato accoglimento per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari sono valide fino al termine dell'anno successivo a quello di presentazione, al fine di garantire l'accesso ad un maggior numero di imprese all'agevolazione di cui trattasi;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0360/Pres./2007 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di conformarlo alle suesposte disposizioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale 26 marzo 2009, n. 663;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto;

Decreta:

1. È emanato, per le ragioni espresse in premessa, il regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione 12 novembre 2007, n. 360 «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione 12 novembre 2007, n. 360 (regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)», emanato con decreto del presidente della Regione 12 novembre 2007, n. 360.

Art. 2.

Modifiche art. 11 del decreto del presidente della Regione n. 360/2007

1. Il comma 6 dell'art. 11 del decreto del presidente della Regione n. 360/2007, è sostituito dal seguente:

«6. Le domande che non abbiano trovato accoglimento per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, sono valide fino al termine dell'anno successivo a quello di presentazione.».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Il comma 6 dell'art. 11 del decreto del presidente della Regione n. 360/2007, come modificato dal presente regolamento, si applica anche alle domande presentate nell'anno 2008.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0484

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2009, n. 0115/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione n. 260/2007 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 21, comma 1 e l'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per l'innovazione delle strutture industriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge regionale n. 47/1978;

Visto l'art. 14-bis della citata legge regionale n. 26/2005, come introdotto dalla legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive), il quale prevede in particolare la cumulabilità degli incentivi previsti dall'art. 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con quelli concessi ai sensi del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta;

Considerato che la medesima norma dispone l'adeguamento del relativo regolamento di attuazione;

Ritenuto, altresì, opportuno rivedere il tetto massimo di contributo concedibile previsto dall'art. 15, comma 1 del succitato proprio decreto n. 0260/Pres./2007, portandolo da tre a due milioni di euro, al fine di garantire l'accesso ad un maggior numero di imprese all'agevolazione di cui trattasi; Ravvisata pertanto la necessità di modificare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0260/Pres./2007 al fine di conformarlo alle suesposte disposizioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale 26 marzo 2009, n. 662;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto;

Decreta:

1. È emanato, per le ragioni espresse in premessa, il regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 «Regolamento concernente



condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale))

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato con decreto del presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260.

Art. 2.

Modifica all'art. 5 del decreto del presidente della Regione n. 260/2007

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della Regione n. 260/2007, sono aggiunte le parole: «, fatta eccezione, ai sensi dell'art. 14-bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), per gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.».

Art. 3.

Modifica all'art. 15 del decreto del presidente della Regione n. 260/2007

1. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto del presidente della Regione n. 260/2007 il numero «3» è sostituito dal numero «2».

Art. 4.

Modifica all'art. 51 del decreto del presidente della regione n. 260/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 51 del decreto del presidente della Regione n. 260/2007 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai procedimenti in corso e a quelli conclusi si applica l'art. 14-bis (applicazione degli incentivi previsti dall'art. 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006) della legge regionale n. 26/2005.».

Art. 5.

Norma transitoria

1. L'art. 3 del presente regolamento si applica a tutte le domande per le quali non è ancora intervenuta la concessione del contributo.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: TONDO

09R0485

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2009, n. 0117/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008, n. 57 (Regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la decisione della commissione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 e la successiva deliberazione della giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007 con le quali rispettivamente si approva e si prende atto del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) e nel quale veniva disciplinata, tra le altre, la misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» (di seguito denominata misura 132);

Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con nota AGRI D/22341 del 17 settembre 2008;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008 n. 057/Pres. di approvazione del «Regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 del 27 febbraio 2008 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 9 del 27 febbraio 2008 (di seguito denominato regolamento applicativo);

Visto il proprio decreto 3 aprile 2008 n. 096/Pres. con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modifica del regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del presidente della Regione n. 057/Pres. del 12 febbraio 2008», pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 15 del 9 aprile 2008;



Atteso che la misura 132 del PSR prevede un aiuto concesso in conto capitale sottoforma di una erogazione annuale a copertura dei costi fissi, ovvero quelli relativi all'iscrizione ed alla partecipazione al sistema di qualità per un massimo di cinque anni;

Atteso che all'interno dell'art. 5 «Interventi ammissibili e aiuto concedibile» del regolamento applicativo della misura 132 risulta necessario dettagliare ulteriormente le modalità con le quali viene determinato l'aiuto concesso annualmente;

Atteso che l'art. 7, comma 2, lettera a) del sopraccitato regolamento applicativo della misura 132 prevede che l'autorità di gestione predispone e pubblica i bandi;

Atteso che l'art. 8 del regolamento applicativo della misura 132 fa riferimento alla «Presentazione delle domande di aiuto» mentre risulta necessario specificare anche le modalità di presentazione di una domanda di pagamento annuale da parte del beneficiario;

Atteso che nonostante il fatto che il comma 3 dell'art. 9 del regolamento applicativo preveda la presentazione da parte dei beneficiari ammessi al finanziamento per un quinquennio, di una domanda di pagamento con il bando annuale, esso tuttavia non dettaglia le modalità di presentazione di tale domanda di pagamento;

Preso atto che, in considerazione della durata del periodo di programmazione e del conseguente termine ultimo per l'ammissibilità della spesa prevista dai regolamenti comunitari citati, le domande di pagamento potranno essere presentate fino al 2015 e riguardare le spese sostenute dai beneficiari entro il 2014;

Ritenuto di provvedere ad integrare e modificare il regolamento applicativo della misura 132 dettagliando le modalità di determinazione dell'aiuto concesso annualmente, le modalità di presentazione della domanda di pagamento annuale da parte del beneficiario, aggiornando inoltre alcuni aspetti di carattere amministrativo e della fase procedurale di istruttoria delle domande;

Ritenuto di emanare un «Regolamento di modifica del decreto del presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 57 (regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);»;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», approvato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale 24 aprile 2009, n. 975;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 57 (regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)» allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 57 (regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

Art. 1.

Modifica all'art. 5 del decreto del presidente della Regione n. 57/2008

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 57 (regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) è inserito il seguente:

«1-bis. L'aiuto concesso annualmente viene determinato sulla base delle spese sostenute e ritenute ammissibili rappresentate nella domanda di aiuto di cui all'art. 8.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del decreto del presidente della Regione n. 57/2008

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della Regione n. 57/2008 è sostituita dalla seguente:

«c) approva e pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione le graduatorie relative alle domande individuali, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande escluse;».

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della Regione n. 57/2008 è sostituita dalla seguente:

«a) predispone e pubblica i bandi relativi alle domande di aiuto e alle domande di pagamento annuale;».

Art. 3.

Modifica all'art. 8 del decreto del presidente della Regione n. 57/2008

1. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto del presidente della Regione n. 57/2008 è sostituito dal seguente:

«4. Le domande pervengono annualmente all'Ufficio attuatore nel periodo tra il 2 gennaio e il 30 aprile. Le domande pervenute oltre il 30 aprile non sono ricevibili e sono restituite al richiedente. Per il solo anno 2009 il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 29 maggio.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 8-bis al decreto del presidente della Regione n. 57/2008

1. Dopo l'art. 8 del decreto del presidente della Regione n. 57/2008 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Presentazione delle domande di pagamento annuali*).
— 1. Il beneficiario la cui domanda di aiuto sia stata ammessa al finanziamento, presenta annualmente all'ufficio attuatore di cui all'art. 7, comma 1, la domanda di pagamento debitamente sottoscritta. La domanda di pagamento riguardante le annualità successive alla prima è comprensiva dell'originale delle fatture o dei documenti probatori della spesa sostenuta nell'anno precedente. Su tali documenti l'ufficio attuatore apporrà l'indicazione che essi sono stati utilizzati per beneficiare dei finanziamenti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013. L'importo di spesa ammissibile relativo a una domanda di pagamento non può essere superiore a quello ammesso in sede della domanda di aiuto.



2. La presentazione della domanda di pagamento presuppone la compilazione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

3. I termini per la presentazione all'ufficio attuatore delle domande di pagamento sono stabiliti annualmente con decreto dell'autorità di gestione di cui all'art. 3 del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54.

4. Le domande di pagamento possono essere presentate fino al 2015 e riguardano le spese sostenute dai beneficiari entro il 2014.

Art. 5.

Modifiche all'art. 9 del decreto del presidente della Regione n. 57/2008

1. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del presidente della Regione n. 57/2008 le parole «, e presentano entro il bando annuale la domanda di pagamento relativamente alle spese sostenute nell'anno precedente e fino all'anno 2015» sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le domande di aiuto non ammesse al finanziamento sono archiviate e la documentazione è restituita al richiedente.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 11-bis al decreto del presidente della Regione n. 57/2008

1. Dopo l'art. 11 del decreto del presidente della Regione n. 57/2008 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Riferimenti normativi). — 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e al regolamento generale di attuazione del programma medesimo approvato con decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54».

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0486

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 10.

Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni dell'anno galileiano nel Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 31 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale

Art. 1.

Eventi celebrativi

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere nel territorio regionale eventi celebrativi del quarto centenario dell'invenzione del cannocchiale di Galileo Galilei in collaborazione con enti pubblici e privati ed istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale.

Art. 2.

Strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica

1. In occasione delle celebrazioni galileiane, al fine di sostenere strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere con l'Università degli studi di Padova alle attività di ricerca scientifica nel settore astronomico e del cannocchiale e alla valorizzazione dell'Osservatorio astronomico di Asiago, nonché con gli enti locali per le iniziative di diffusione del pensiero scientifico di Galileo presso la popolazione studentesca di ogni ordine e grado.

Art. 3.

Modalità di attuazione

1. Il programma e le modalità di attuazione degli eventi di cui all'art. 1 e di partecipazione alle attività di ricerca e diffusione della cultura scientifica di cui all'art. 2, sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio 2009, di cui euro 600.000,00 per le attività di cui all'art. 1 ed euro 200.000,00 per le attività di cui all'art. 2, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti» partita n. 4 «Interventi per la cultura» e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'upb U0169 «Manifestazioni ed istituzioni culturali» del bilancio di previsione 2009.


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 27 marzo 2009

GALAN

09R0505



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2009, n. 7.

Ordinamento del *Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna*. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 7 luglio 2009*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bollettino ufficiale Telematico

1. Il *Bollettino ufficiale Telematico* della Regione Emilia-Romagna (BURERT) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano ferme le altre forme di pubblicità e conoscenza degli atti altrimenti previste dall'ordinamento.

2. Il BURERT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantirne l'autenticità, l'integrità e la conservazione.

Art. 2.

Consultazione

1. La consultazione del BURERT sul sito web della Regione è libera e gratuita.

2. La consultazione gratuita del BURERT è garantita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti locali nonché presso eventuali punti di accesso individuati con l'atto di cui all'art. 5, comma 6. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto ad un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

3. Ove non sia praticabile l'accesso telematico al BURERT, gli interessati possono richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione, dietro pagamento in contassegno di una quota per l'invio, fissata con l'atto di cui all'art. 5, comma 6, oltre al contributo di cui al comma 2.

4. Presso i Comuni della Regione è disponibile, in visione gratuita agli interessati, almeno una stampa dell'ultimo numero del BURERT. Per il rilascio della stampa si applica il contributo di cui al comma 2.

Art. 3.

Supplemento speciale del BURERT

1. Ai fini di informazione e documentazione, le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato dallo Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea sono pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT. Sulla rilevante importanza dell'atto decide l'Ufficio di Presidenza.

Art. 4.

Atti soggetti a pubblicazione

1. Il BURERT si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei commi seguenti.

2. Sono pubblicati nella prima parte del BURERT:

a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione;

b) le leggi e i regolamenti regionali e i regolamenti interni dell'Assemblea;

c) le decisioni della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre Regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale di cui la Regione è parte; le ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità costituzionale di leggi regionali;

d) le richieste di *referendum* regionali e la proclamazione dei risultati;

e) gli atti regionali con cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione;

f) gli atti regionali la cui adozione determina, per espressa previsione normativa, l'abrogazione o l'entrata in vigore di disposizioni di legge o di regolamento.

3. Sono pubblicati nella seconda parte del BURERT:

a) gli atti regionali che dispongono in generale sull'organizzazione e sul funzionamento della Regione;

b) gli atti regionali di indirizzo, aventi carattere di generalità, rivolti ad Amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti;

c) gli atti approvati dall'Assemblea legislativa non altrimenti previsti dal presente articolo;

d) gli atti regionali o di altri Enti o Amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da legge o da regolamento o per esigenze di pubblica conoscenza.

4. Sono pubblicati nella terza parte del BURERT gli avvisi e i bandi relativi a concorsi e gare.

5. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5.

Ordinamento del BURERT

1. La pubblicazione del BURERT è curata dalle strutture organizzative della Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e amministrazione del *Bollettino*.


2. Il BURERT è di norma pubblicato con cadenza settimanale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

3. La pubblicazione nel BURERT è effettuata nel testo integrale o per estratto o per *omissis*.

4. I testi pubblicati nel BURERT debbono essere conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione. Qualora si riscontrino difformità tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato oppure tra il testo originale e il testo trasmesso per la pubblicazione, la correzione è disposta mediante un apposito comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell'intero atto.

5. Il costo della pubblicazione degli atti regionali è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di altri Enti o Amministrazioni, obbligatoria per previsione di legge o di regolamento, è effettuata senza oneri per l'Ente o l'Amministrazione interessata. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo è a carico del soggetto richiedente.

6. Le ulteriori disposizioni dell'ordinamento del BURERT sono dettate con atto del Presidente della Giunta regionale.



Art. 6.

*Valore del testo pubblicato
e conservazione degli originali*

1. I testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel BURERT si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione della copia conforme all'originale.

2. Gli originali delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna, muniti del timbro e del visto del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna conservata presso la Presidenza della Giunta.

Art. 7.

Testi coordinati degli atti normativi

1. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente, qualora una legge o un regolamento subisca modifiche è redatto il testo coordinato, che è pubblicato, con mero carattere informativo, sulla banca dati di cui al comma 2.

2. La banca dati, collocata sul sito web dell'Assemblea legislativa, pubblica, con accesso libero e gratuito, il testo vigente, sia esso storico o coordinato, delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna. Dei testi coordinati sono accessibili i testi storici ed è attivabile il percorso risultante a seguito degli interventi normativi modificativi intercorsi nel tempo.

3. È garantito il collegamento telematico, con le modalità indicate nell'atto di cui all'art. 5, comma 6, tra i testi delle leggi e dei regolamenti, modificativi di provvedimenti normativi, pubblicati nel BURERT, e i testi, coordinati dalle modifiche, pubblicati sulla banca dati di cui al comma 2.

Art. 8.

Abrogazioni e disposizione transitoria

1. La legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel *Bollettino ufficiale* della Regione e riordino delle disposizioni relative al *Bollettino ufficiale*) è abrogata.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la legge regionale n. 28 del 1987, ancorchè abrogata.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2009

ERRANI

09R0545

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2009, n. 16.

Cittadinanza di genere.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 11 del 6 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

OGGETTO, PRINCIPI E OBIETTIVI

Art. 1.

Oggetto e principi

1. La presente legge attua l'art. 4, comma 1, lettera *f*), dello Statuto che sancisce il diritto alle pari opportunità fra donne ed uomini e alla valorizzazione delle differenze di genere, nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.

2. La Regione riconosce il principio di cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali e valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, persegue i seguenti obiettivi:

- a*) agire nel rispetto dell'universalità dell'esercizio dei diritti di donne e uomini;
- b*) eliminare gli stereotipi associati al genere;
- c*) promuovere e difendere la libertà e autodeterminazione della donna;
- d*) sostenere l'imprenditorialità e le professionalità femminili;
- e*) favorire lo sviluppo della qualità della vita attraverso politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale e di formazione;
- f*) promuovere interventi a sostegno dell'equa distribuzione delle responsabilità familiari e della maternità e paternità responsabili;
- g*) promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale;
- h*) integrare le politiche per la cittadinanza di genere nella programmazione e nella attività normativa;
- i*) promuovere uguale indipendenza economica fra donne ed uomini, anche in attuazione degli obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona «Verso un'Europa dell'innovazione e della conoscenza» del marzo 2000.



TITOLO II

AZIONI PER LA CONCILIAZIONE VITA- LAVORO E LE
PARI OPPORTUNITÀ NELLA VITA SOCIALE E POLITICA

Capo I

CITTADINANZA DI GENERE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Art. 3.

Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro

1. La Regione promuove ed incentiva azioni volte alla conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa delle donne e degli uomini nei seguenti ambiti:

a) sperimentazione di formule di organizzazione dell'orario di lavoro nella pubblica amministrazione e nelle imprese private volte alla conciliazione vita-lavoro;

b) promozione di un'equa distribuzione delle responsabilità familiari tra donna ed uomo;

c) incremento del ricorso ai congedi parentali da parte degli uomini;

d) attuazione di interventi nell'ambito del governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città;

e) lotta agli stereotipi di genere che limitano le scelte lavorative e l'assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne.

2. I progetti relativi alle azioni di cui al comma 1, sono predisposti dalle province, dai circondari, dagli enti locali, dalle categorie economiche e sociali a carattere territoriale e dalle associazioni di cui all'art. 6.

3. Ai fini della predisposizione dei progetti di cui al comma 2, le province promuovono forme di concertazione tra i soggetti di cui al medesimo comma 2.

4. I progetti di cui al comma 2 sono presentati dalla provincia competente per territorio alla Regione, che li approva nei tempi e con le modalità stabilite dal piano regionale di cui all'art. 22.

5. Il piano regionale di cui all'art. 22, definisce gli obiettivi ed i requisiti dei progetti di cui al comma 2, le modalità della loro predisposizione, presentazione e valutazione nonché l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.

Capo II

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE DELLE DONNE

Art. 4.

Banca dati dei saperi delle donne

1. Presso la commissione regionale di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna), è istituita la banca dati dei saperi delle donne, nella quale sono inseriti i *curriculum* delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico, politico, che lavorano o risiedono in Toscana.

2. La banca dati è uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di rappresentare l'ampio mondo dei saperi delle donne e favorire anche un'adeguata presenza delle donne in ruoli fondamentali della vita regionale. A tale scopo la banca dati favorisce anche la divulgazione di competenze femminili al fine delle indicazioni e proposte di designazioni e nomine ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

3. Il trattamento dei dati relativi alla banca dati avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5.

Modifiche agli articoli 1 e 19 della legge regionale n. 5/2008

1. Alla lettera b) del comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 5/2008, le parole: «fatta eccezione per le nomine in seno ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; l'inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 5/2008 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.».

Art. 6.

Progetti delle associazioni

1. La Regione, oltre ai progetti di cui all'art. 3, concede finanziamenti a progetti proposti dalle associazioni il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:

a) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;

b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;

c) l'aiuto alla tutela in giudizio nel caso di violazione dei diritti.

2. I progetti sono presentati alla Regione, che li approva nei tempi e con le modalità previsti dal piano regionale di cui all'art. 22 e sono realizzati dalle associazioni proponenti.

3. Il piano regionale di cui all'art. 22 definisce gli obiettivi ed i requisiti dei progetti, le modalità della loro predisposizione, presentazione e valutazione nonché l'ammontare complessivo delle risorse ad essi destinate.

Art. 7.

Forum della cittadinanza di genere

1. La Regione indice annualmente una giornata dedicata alle tematiche delle pari opportunità denominata Forum della cittadinanza di genere, come momento di confronto aperto a tutti i soggetti, istituzionali e non, che hanno tra i propri obiettivi il raggiungimento delle pari opportunità fra donne e uomini.

TITOLO III

POLITICHE PER LA CITTADINANZA DI GENERE

Capo I

STRUMENTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE DI GENERE

Art. 8.

Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere

1. È istituito il Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere, di seguito denominato Tavolo, quale strumento di partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche di pari opportunità.



2. Il Tavolo ha sede presso la Giunta regionale ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore con delega alle pari opportunità.

3. Il Tavolo è la sede di confronto dei soggetti interessati per l'esame delle problematiche e delle politiche oggetto della presente legge e dei relativi strumenti di programmazione e di intervento.

4. I componenti del Tavolo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 9.

*Analisi di genere nell'attività normativa e nella programmazione.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 55/2008*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è aggiunto il seguente periodo: «L'AIR tiene conto delle conseguenze delle opzioni normative sulla condizione di donne e uomini;».

Art. 10.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 49/1999

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è inserito il seguente:

«2-ter. I piani ed i programmi regionali adottano l'analisi di genere secondo le metodologie e criteri stabiliti al comma 1.».

Art. 11.

*Parametri di genere nei programmi regionali
che attribuiscono contributi*

1. Nei programmi regionali che attribuiscono contributi, la Regione favorisce l'introduzione di parametri per il sostegno alle pari opportunità.

Art. 12.

Coordinamento delle risorse

1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse nonché coordinare le competenze delle strutture regionali, la Giunta regionale promuove l'integrazione tra le risorse regionali e:

a) le risorse finanziarie nazionali e comunitarie destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, nonché quelle per l'imprenditoria femminile;

b) altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);

c) le risorse apportate dal sistema degli enti locali;

d) le risorse di tipologia diversa da quella finanziaria apportate dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. Ai fini dell'integrazione delle risorse di cui al comma 1, lettere b), c) e d), la Giunta regionale promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse.

Art. 13.

Bilancio di genere

1. Il bilancio di genere, redatto dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell'ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali anche al fine della redazione del piano di cui all'art. 22.

2. Mediante il bilancio di genere la Regione:

a) valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla redistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico;

b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell'intervento pubblico;

c) evidenzia l'utilizzo del bilancio per definire le priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni per raggiungere la parità tra donne e uomini;

d) nel rispetto degli strumenti di programmazione, ridefinisce le priorità e la riallocazione della spesa pubblica senza necessariamente aumentare l'ammontare del bilancio pubblico totale.

3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di orientare le azioni per la conciliazione vita-lavoro.

Art. 14.

Statistiche di genere

1. La competente direzione generale della Giunta regionale garantisce l'adeguamento in termini di genere delle statistiche inserite nel programma statistico regionale.

2. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano ed incrementano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Art. 15.

Rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne

1. L'istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) nell'ambito del proprio programma istituzionale di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), predispone un rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne

Capo II

CITTADINANZA DI GENERE NELLE POLITICHE DELLA REGIONE

Art. 16.


*Cittadinanza di genere nelle politiche del lavoro e dell'occupazione.
Modifiche agli articoli 13 e 21 della legge regionale n. 32/2002*

1. La Regione promuove e sostiene la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunto il seguente:

«l-bis. Nell'ambito delle competenze regionali, l'offerta dell'obbligo formativo è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze formative di entrambi i generi.».

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2002, dopo le parole: «occupazione femminile» sono aggiunte le seguenti: «e mirate al superamento degli stereotipi sulle scelte formative, sui mestieri e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o maschile».



Art. 17.

Cittadinanza di genere nelle politiche economiche

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile) e nel rispetto dei principi dell'art. 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), predispone azioni per:

a) promuovere la qualificazione professionale delle lavoratrici e delle imprenditrici al fine di favorire la più ampia scelta professionale delle donne e quindi l'avvio e la gestione competente della propria attività;

b) promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa, particolarmente nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.

2. Il piano regionale di cui all'art. 22 stabilisce i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle azioni di cui al comma 1 e le risorse finanziarie ad esse destinate.

Art. 18.

*Cittadinanza di genere nella politica sanitaria.
Modifiche agli articoli 7, 19 e 54 della legge regionale n. 40/2005*

1. La Regione garantisce l'integrazione attiva negli obiettivi e nelle attuazioni della politica della salute del principio della parità di trattamento, al fine di evitare che si abbiano discriminazioni a causa delle differenze biologiche o degli stereotipi sociali ad esse associati.

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente periodo: «La Regione promuove l'adozione sistematica di iniziative volte a sostenere la salute delle donne nelle fasi della loro vita, nell'ambito delle azioni di educazione alla salute.»

3. Alla fine del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo: «Il piano tiene conto del principio di pari opportunità sviluppando azioni specificamente orientate a tal fine.»

4. Alla fine del comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo: «La Regione promuove la ricerca scientifica che prende in considerazione le differenze fra donna e uomo in relazione alla protezione della loro salute, in particolar modo per quanto riguarda l'accessibilità e l'attività diagnostica e terapeutica, sia nell'ambito degli studi clinici che in quello assistenziale.»

5. La Regione persegue l'integrazione del principio della parità nella formazione del personale delle organizzazioni sanitarie, nell'ambito del sistema di formazione di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 40/2005, garantendo in particolare la capacità del personale di individuare e trattare le situazioni di violenza di genere.

6. La Regione persegue l'obiettivo di garantire l'ottenimento e il trattamento disaggregato per genere, ove possibile, dei dati contenuti nei registri, indagini statistiche o altri sistemi di informazione sanitaria.

Art. 19.

*Cittadinanza di genere nella società dell'informazione.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004*

1. La Regione promuove la cittadinanza di genere nell'ambito della società dell'informazione e della conoscenza.

2. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), sono aggiunte le parole: «con attenzione alle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle tecnologie dell'informazione».

Art. 20.

*Cittadinanza di genere nelle attività di comunicazione istituzionale.
Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 22/2002*

1. La Regione promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative ed azioni di comunicazione improntate al contrasto degli stereotipi di genere; in particolare opera per:

a) favorire l'attenzione sui temi della parità fra donne e uomini;

b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un'immagine scevra da stereotipi di genere;

c) promuovere una rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, combattendo gli stereotipi basati sul genere.

2. La Regione pone il rispetto delle finalità di cui al comma 1 come condizione alla finanziabilità di tutte le attività di comunicazione cui contribuisce.

3. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale regionale e mediante l'attività del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

4. Il numero 1 della lettera b) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 22/2002 è sostituito dal seguente:

«1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche in materia di parità di genere».

Art. 21.

Formazione del personale in materia di pari opportunità

1. La Regione, nell'ambito della promozione di prassi socialmente responsabili all'interno della propria organizzazione e nel rispetto del contratto di lavoro, promuove azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della cultura dell'uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere per tutto il personale regionale.

2. La Regione, su proposta del Comitato di ente per le pari opportunità, realizza corsi di formazione per la dirigenza e per il personale che gestisce risorse umane, al fine di formare personale qualificato per la valorizzazione delle diversità di genere.

3. La Regione promuove altresì corsi di qualificazione mirati all'acquisizione di conoscenze specifiche in materia di pari opportunità al fine di formare personale qualificato a introdurre l'attenzione a questa tematica in tutte le politiche di settore.

TITOLO IV

STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 22.

Piano regionale per la cittadinanza di genere

1. Il piano regionale per la cittadinanza di genere costituisce lo strumento della programmazione regionale in tema di pari opportunità e stabilisce:

a) gli indirizzi e le priorità di intervento;

b) gli obiettivi ed i requisiti dei progetti per la conciliazione vita-lavoro di cui all'art. 3, le modalità ed i tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione;



c) gli obiettivi ed i requisiti dei progetti delle associazioni di cui all'art. 6, le modalità ed i tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione;

d) i criteri e indirizzi per l'attuazione delle azioni di cui all'art. 17;

e) i progetti che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;

f) i finanziamenti destinati alle singole tipologie di cui alle lettere b), c), d), e);

g) gli indirizzi per la definizione di patti territoriali e accordi locali di genere.

2. Il piano regionale per la cittadinanza di genere contiene anche una relazione che illustra:

a) lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla presente legge;

b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati.

3. Il piano regionale per la cittadinanza di genere è redatto ed approvato con le procedure e i tempi di cui alla legge regionale n. 49/1999.

4. Il piano è redatto nel rispetto della Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale elaborata e promossa dal Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa e dai suoi partner.

5. Contestualmente al piano regionale per la cittadinanza di genere, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il bilancio di genere di cui all'art. 13.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Revoca dei finanziamenti

1. I finanziamenti erogati ai sensi degli articoli 3 e 6 sono revocati totalmente e le somme corrisposte sono recuperate, maggiorate degli interessi maturati a tasso ufficiale di riferimento, nei seguenti casi:

a) dichiarazioni false;

b) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il finanziamento è stato concesso;

c) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste negli atti di programmazione regionale;

d) omessa rendicontazione.

2. I finanziamenti erogati sono revocati in parte in caso di mancata realizzazione di una parte del progetto o in caso di ritardo immotivato nell'attuazione dello stesso.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Il primo piano regionale di cui all'art. 22 è predisposto per il biennio 2009 - 2010; il primo piano non contiene la relazione prevista all'art. 22, comma 2.

2. Per l'anno 2009, nelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'art. 22, sono attuate iniziative di coordinamento per le politiche di pari opportunità e di genere secondo le stesse modalità di quelle avviate ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (legge finanziaria per l'anno 2007).

3. Il bilancio di genere non è redatto per il piano di cui al comma 1. I contenuti del bilancio di genere sono implementati gradualmente in relazione alle necessità derivanti dagli indirizzi e priorità di intervento di cui all'art. 22, comma 1, lettera a).

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Le risorse per l'attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il piano regionale di cui all'art. 22.

2. Le risorse di cui al comma 1, per il biennio 2009 - 2010 sono stimate in euro 1.768.080,00 annui e sono poste a carico dell'unità previsionale di base (UPB) 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti» per euro 1.378.080,00 e dell'UPB 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento» per euro 390.000,00 del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011.

3. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 21, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 208.000 a carico dell'UPB 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti» del bilancio di previsione 2009.

4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualità 2009 e 2010, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

anno 2009

in diminuzione

UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 1.078.080,00;

UPB 743 «Fondi - Spese di investimento», per euro 390.000,00;

in aumento

UPB 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti» per euro 1.078.080,00;

UPB 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento» per euro 390.000,00;

anno 2010

in diminuzione

UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 1.078.080,00;

UPB 743 «Fondi - Spese di investimento», per euro 390.000,00;

in aumento

UPB 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti» per euro 1.078.080,00;

UPB 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento» per euro 390.000,00.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 aprile 2009

Il Vicepresidente: GELLI

09R0453



LEGGE REGIONALE 9 aprile 2009, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 13 del 20 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale n. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Considerato quanto segue:

1. La situazione di incertezza che si è verificata in relazione alle norme da seguire nelle aree per l'allenamento, l'addestramento e le gare per cani in cui è previsto l'abbattimento di selvaggina rende necessario e urgente stabilire un nucleo di elementi di disciplina fondamentali per garantire omogeneità e trasparenza nella gestione dell'istituto a livello regionale.

2. Il foraggiamento del cinghiale è una pratica diffusa che influisce notevolmente sull'incremento numerico delle popolazioni con conseguenze non più sostenibili per il territorio agro-silvo-pastorale regionale e con ricadute negative ingenti sulle coltivazioni agricole. L'introduzione di un divieto generalizzato di foraggiamento, mitigato in relazione alle attività di cattura preventivamente autorizzate e interventi di foraggiamento dissuasivo autorizzato dalle province, si rende pertanto necessario per contenere le popolazioni e prevenire ricadute negative sul territorio.

Si approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è sostituito dal seguente:

«3. Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia previsto l'abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere costituite in territori di scarso rilievo faunistico.».

2. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«4. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 è condizionata al consenso del proprietario o del conduttore del fondo interessato, il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno».

3. Il comma 7 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«7. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.».

4. Dopo il comma 7 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«7-bis. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa.».

5. Dopo il comma 7-bis della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«7 ter. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7-bis l'abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 50 ettari e i soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell'utilizzazione, muniti di anello di riconoscimento di colore a arancione.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 3/1994

1. Dopo la lettera *mm*) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunta la seguente:

«*nn*) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. Le province, in deroga al divieto e per comprovate esigenze, possono, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 3/1994

1. Dopo la lettera *q*) del comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunta la seguente:

«*r*) sanzione amministrativa da € 400,00 a € 2.000,00 per chi foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consentito da autorizzazione provinciale rilasciata sentite le organizzazioni agricole.».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 aprile 2009

MARTINI

09R0454



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° aprile 2009, n. 15/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio. testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 6 aprile 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e definizioni (art. 3 legge regionale n. 28/2005)

1 Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio. testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

2. Ai fini del presente regolamento, per codice si intende la legge regionale n. 28/2005.

Art. 2.

Contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazioni (articoli 22, comma 1, lettera b), l, m); 25, comma 2; 31, comma 2; 43, comma 2; 55, comma 2, legge regionale n. 28/2005)

1. I contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazioni previste nel codice sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 3.

Autorizzazione ed attività dei centri di assistenza tecnica (art. 10, comma 5, legge regionale n. 28/2005)

1. La competente struttura della giunta regionale autorizza la costituzione dei centri di assistenza tecnica di cui all'art. 10 del codice, sulla base di apposita domanda presentata, anche per via telematica, dai soggetti interessati.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 deve indicare la localizzazione degli sportelli operativi e ad essa si allega lo statuto di cui al comma 3, lettera e).

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al centro di assistenza tecnica qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) la sede legale è localizzata nel territorio regionale;

b) la copertura dei servizi è assicurata attraverso almeno due sportelli informativi per ambito provinciale;

c) le attività sono svolte in favore di tutte le imprese interessate, nell'area di propria operatività;

d) è assicurata una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire qualificati livelli di prestazioni;

e) lo statuto prevede il rispetto delle condizioni di cui al presente comma.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio e, nel caso di centri operanti in più province, dell'Unioncamere Toscana; decorso tale termine senza che la Regione si sia espressa, la domanda si intende accolta.

5. Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del codice, a parità di tutte le altre condizioni, si avvalgono prioritariamente dei centri di assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi di cui al titolo II, capo XIII, del codice.

Art. 4.

Albi e mappe delle attività di interesse storico, di tradizione e di tipicità (art. 99, comma 2, legge regionale n. 28/2005)

1. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, criteri e requisiti per l'inserimento delle attività commerciali, turistiche ed economiche di interesse storico, di tradizione e di tipicità negli albi e mappe di cui all'art. 99, comma 2, del Codice.

Art. 5.

Commissione per l'osservatorio regionale sul commercio (art. 100, comma 5, legge regionale n. 28/2005)

1. La composizione della commissione di cui all'art. 100, comma 5, del codice è articolata come segue:

a) in rappresentanza della Regione:

1) l'assessore regionale al commercio che la presiede;

2) il dirigente della competente struttura regionale o suo delegato;

b) in rappresentanza degli enti locali:

1) il rappresentante dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana delegato per la materia del commercio;

2) il rappresentante dell'unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) Toscana delegato per la materia del commercio;

3) il rappresentante dell'unione delle province d'Italia (UPI) Toscana delegato per la materia del commercio;

c) in rappresentanza dei consumatori:

1) tre rappresentanti scelti dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) tra i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), maggiormente rappresentativi a livello regionale;

d) in rappresentanza delle imprese del commercio:

1) un rappresentante della Confcommercio Toscana;

2) un rappresentante della Confesercenti Toscana;

3) un rappresentante della Federdistribuzione Toscana;

4) un rappresentante delle centrali cooperative maggiormente rappresentative;

e) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti di categoria:

1) un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) Toscana;

2) un rappresentante della Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) Toscana;

3) un rappresentante dell'Unione italiana del lavoro (UIL) Toscana;



f) in rappresentanza delle Camere di commercio: 1) un rappresentante dell'Unioncamere Toscana.

2. In relazione a specifici temi settoriali da affrontare, oltre ai componenti di cui al comma 1, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti di:

- a) federazione italiana editori giornali (FIEG) Toscana;
- b) associazione nazionale distributori stampa (ANADIS) Toscana;
- c) società petrolifere di bandiera;
- d) società petrolifere indipendenti;
- e) società di distribuzione di GPL;
- f) società di distribuzione del metano;

g) altre parti sociali ed economiche interessate, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale).

3. In relazione agli argomenti in discussione, ciascuno dei componenti di cui al comma 1 può individuare un soggetto delegato a partecipare alle riunioni in sua vece.

4. La commissione dura in carica tre anni.

TITOLO II

CONCERTAZIONE LOCALE

Capo I

MODALITÀ PER LA CONCERTAZIONE LOCALE

Art. 6.

Modalità di effettuazione della concertazione locale (art. 22, comma 1, lettera k), legge regionale n. 28/2005)

1. La concertazione locale prevista dal codice si svolge sulla base di protocolli sottoscritti da comune e parti sociali maggiormente rappresentative a livello locale.

2. I protocolli di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le regole della concertazione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 49/1999, prevedono tempi e modalità di convocazione dei partecipanti alla concertazione e l'obbligo della stesura di un documento, allegato agli atti comunali, riassuntivo dell'attività di concertazione svolta, nel quale si dia conto, tra l'altro, delle posizioni espresse dalle parti e delle indicazioni finali proposte.

3. Per favorire uniformità di comportamenti, la giunta regionale, con propria deliberazione, definisce uno schema di protocollo-tipo.

4. La concertazione di cui al comma 1 è finalizzata alla verifica dei rispettivi orientamenti ed alla ricerca di convergenze, per individuare e determinare gli obiettivi ed i contenuti essenziali degli atti di programmazione della rete commerciale.

5. In relazione all'ambito di efficacia territoriale degli atti da definire, alle attività di concertazione partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali del commercio e della cooperazione e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e/o i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie. La concertazione può svolgersi a livello comunale, intercomunale, provinciale, interprovinciale e regionale.

Art. 7.

Modalità di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa (articoli 22, comma 1, lettera k) e 80, comma 6, legge regionale n. 28/2005).

1. La concertazione prevista dall'art. 80, comma 6, del codice è preceduta da una ricognizione della situazione esistente in relazione alle aperture domenicali e festive effettuate dagli esercizi commerciali. I risultati di tale ricognizione sono valutati dal comune, congiuntamente ai soggetti di cui all'art. 80, comma 2, del codice.

2. La concertazione di cui al comma 1 è attivata dal comune su richiesta anche di uno soltanto dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2, del codice ed il procedimento è concluso entro centoventi giorni.

3. I comuni facenti parte di uno stesso bacino omogeneo di utenza o di altri ambiti territoriali ottimali definiti dalla legislazione vigente, promuovono azioni di coordinamento, tra loro e con i soggetti di cui all'art. 80, comma 2, del codice, al fine di articolare e armonizzare le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali. Allo stesso fine ed anche per coordinare gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con quelli di tutte le attività commerciali di cui all'art. 1, comma 2, del codice, possono essere concluse intese in ambiti più ampi di quelli indicati.

TITOLO III

COMMERCIO IN SEDE FISSA

Capo I

DISPOSIZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 8.

Dimensioni delle medie strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera f), legge regionale n. 28/2005)

1. Le medie strutture di vendita di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), del Codice, hanno superficie di vendita fino a 1.500 metri quadrati, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, individuate nell'allegato B al presente regolamento, le medie strutture hanno superficie di vendita fino a 2.500 metri quadrati.


3. Il comune può prevedere, sull'intero territorio o su parti di esso, limitazioni dimensionali inferiori a quelle previste ai commi 1 e 2, in relazione ad esigenze di tutela dello stato dei luoghi o di aree di particolare interesse.

Art. 9.

Indirizzi per la programmazione delle medie strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera g), legge regionale n. 28/2005)

1. Il comune, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del codice e sulla base delle previsioni contenute nel regolamento urbanistico di cui all'art. 55 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio), definisce la programmazione commerciale delle medie strutture di vendita tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) modernizzare ed innovare il sistema distributivo;
- b) garantire un equilibrato sviluppo delle diverse forme distributive e la presenza qualificata di servizi di prossimità;
- c) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche delle aree;



d) riqualificare aree urbane mediante la costituzione di luoghi di aggregazione, nei quali l'inserimento di medie strutture di vendita costituisca elemento di attrattività;

e) realizzare sistemi di accessibilità ottimale, al fine di ridurre o alleggerire la mobilità;

f) valorizzare la sostenibilità e la qualità urbana e qualificare le attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità, con particolare riguardo a quelle collocate nei centri storici, anche prevedendo limiti nelle variazioni delle destinazioni d'uso degli immobili e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58 della legge regionale n. 1/2005;

g) rafforzare l'attrattività delle aree connotate da una consolidata presenza di servizi commerciali, mediante la realizzazione di adeguate infrastrutture e con l'attivazione di progetti di qualificazione e valorizzazione di cui al titolo II, capo XIII del codice;

h) evitare la localizzazione di medie strutture di vendita nelle aree individuate come sature, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del codice.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del codice è subordinato al rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, fermo restando il rispetto della programmazione, delle condizioni e dei criteri stabiliti dal comune ai sensi dell'art. 17, comma 2, del codice, nonché dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, degli accordi sindacali di secondo livello, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della normativa in materia di pari opportunità.

Art. 10.

Autorizzazione dovuta alle medie strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera h), legge regionale n. 28/2005)

1. L'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita, attiva da almeno tre anni, è dovuta in caso di accorpamento alla stessa di preesistenti esercizi di vicinato o medie strutture, localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni, fermo restando il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV del presente regolamento, in relazione alla superficie di vendita complessiva realizzata a seguito dell'accorpamento e nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, comma 3 del presente regolamento.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta la decadenza o la perdita di efficacia dei titoli abilitativi preesistenti.

Capo II

STRUTTURE DI VENDITA IN FORMA AGGREGATA

Art. 11.

Strutture di vendita in forma aggregata (articoli 4, comma 2, lettera b) e 22, legge regionale n. 28/2005)

1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:

a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente, o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;

c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.

2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se appartengono a comuni diversi.

3. Il comune può stabilire, previa concertazione con i soggetti di cui all'art. 17, comma 2 del codice, distanze superiori a quelle previste al comma 1 per specifiche aree, interessate da fenomeni di criticità dell'assetto viario e dei servizi di mobilità esistenti ed in relazione alle caratteristiche delle medie e grandi strutture di vendita già in esse insediate.

4. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1 è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l'intera superficie coperta lorda di ciascun edificio.

5. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

6. A fronte di una domanda di autorizzazione per l'apertura di una media o di una grande struttura di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisce in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. In tale caso, qualora verifichi che la distanza tra la struttura da autorizzare e le strutture già presenti determini il configurarsi di una struttura aggregata di cui al comma 1, stabilisce quale siano le disposizioni cui sottoporre la domanda, in relazione alla superficie di vendita complessiva, calcolata ai sensi del comma 5.

7. Qualora la domanda di autorizzazione di cui al comma 6 abbia per oggetto l'apertura di una media struttura e la superficie di vendita complessiva, che si determinerebbe per effetto dell'autorizzazione da rilasciare, corrisponde alle dimensioni di cui all'art. 12, il comune comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e contestualmente lo informa che, persistendo l'interesse alla realizzazione dell'intervento, la domanda di autorizzazione può essere presentata secondo le procedure previste per l'apertura di una grande struttura di vendita, di cui al titolo III, capo III del presente regolamento.

8. Qualora la domanda di autorizzazione di cui al comma 6 abbia per oggetto l'apertura di una media o di una grande struttura e la superficie di vendita complessiva, che si determinerebbe per effetto dell'autorizzazione da rilasciare, superi le dimensioni di cui all'art. 12, il comune comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.


9. Il presente articolo non si applica:

a) alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita da attivare in costruzioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già ultimate ai sensi dell'art. 109 della legge regionale n. 1/2005 ed a destinazione commerciale o per le quali, a tale data, sussista il relativo titolo abilitativo edilizio;

b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all'art. 55 della legge regionale n. 1/2005;

c) agli ampliamenti di cui agli articoli 10, comma 1 e 20, comma 1 del presente regolamento.

10. Per consentire ai comuni il progressivo adeguamento dei propri strumenti urbanistici a quanto previsto al presente articolo, fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la distanza di 120 metri lineari di cui al comma 1 è ridotta a 60 metri lineari.



Capo III

DISPOSIZIONI PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Sezione I

DIMENSIONI, TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE E PROGRAMMAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 12.

Dimensioni e tipologie delle grandi strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera f), legge regionale n. 28/2005)

1. Le grandi strutture di vendita di cui all'art. 15, comma 1, lettera f), del codice sono classificate come segue:

- a) tipologia A: struttura con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati e fino a 15.000 metri quadrati;
- b) tipologia B: struttura con superficie di vendita compresa tra 5.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati;
- c) tipologia C: struttura con superficie di vendita inferiore a 5.000 metri quadrati.

Art. 13.

Elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera i), legge regionale n. 28/2005)

1. Gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, di cui all'art. 22, comma 1, lettera i), del codice, sono i seguenti:

a) elementi obbligatori per tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all'art. 12 del presente regolamento:

1) rispetto dei valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, individuati dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), allegato C, punto 1, ed in particolare:

a) alla tabella 1.3 per le strutture inserite in «Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme», secondo le definizioni del decreto legislativo n. 192/2005;

b) alla tabella 2.3 per le strutture inserite in tutte le altre tipologie di edificio;

2) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e redistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti;

3) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi a rendere per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;

4) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;

5) rispetto dei piani comunali del colore e delle insegne;

b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture di vendita di tipologia A e B di cui all'art. 12 del presente regolamento:

1) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza superiore ad almeno il 25 per cento della potenza elettrica impegnata dalla struttura di vendita, fatta salva l'impossibilità tecnica del completo rispetto della prescrizione, asseverata da un tecnico abilitato. Tale obbligo si considera assolto se la struttura di vendita ha una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non inferiore a 1 kilowatt per ogni 100 metri quadrati di superficie di vendita;

2) installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di potenza superiore ad almeno il 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per usi termici, fatta salva

l'impossibilità tecnica del completo rispetto della prescrizione, asseverata da un tecnico abilitato;

3) valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

4) protezione dei bersagli più esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

5) raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile;

6) realizzazione di spazi per l'accoglienza del cliente, ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo;

7) realizzazione di spazi destinati ai bambini, gestiti da apposito personale, attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi.

2. In caso di ampliamento, gli elementi di cui al comma 1 sono obbligatori qualora lo stesso sia superiore al 50 per cento della superficie di vendita originaria e sono da realizzare con riferimento alla quota di superficie ampliata.

Art. 14.

Programmazione delle grandi strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera g), legge regionale n. 28/2005)

1. Ai fini della programmazione delle grandi strutture di vendita, i comuni della Toscana sono suddivisi nelle seguenti classi:

a) classe A: comuni capoluogo di provincia e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) classe B: comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti;

c) classe C: comuni con popolazione compresa fra 3.000 e 10.000 abitanti;

d) classe D: comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

2. La realizzazione di grandi strutture di vendita è sottoposta alle seguenti articolazioni dimensionali:

a) nei comuni di classe A possono essere insediate tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all'art. 12;


b) nei comuni di classe B possono essere insediate tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all'art. 12 ad eccezione della tipologia A;

c) nei comuni di classe C possono essere insediate solo grandi strutture di vendita di tipologia C e realizzate in forma di centro commerciale;

d) nei comuni di classe D non possono essere insediate grandi strutture di vendita.

3. Il comune può derogare alle articolazioni dimensionali di cui al comma 2 previo accordo di programma sottoscritto, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi), con la provincia competente per territorio.

4. L'accordo di programma di cui al comma 3 e sottoscritto previa acquisizione, da parte della provincia, del parere favorevole della maggioranza dei comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all'allegato B al presente regolamento. In caso di parità, prevale



il parere espresso dai comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nel quadrante o sub-area. Si considera acquisito il parere positivo delle amministrazioni comunali che, regolarmente convocate ad apposito incontro, non siano intervenute e non abbiano fatto pervenire, entro la stessa data, il proprio motivato dissenso.

5. La programmazione delle grandi strutture di vendita è realizzata attraverso la quantificazione della superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture (SVAG), definita dalla giunta regionale con propria deliberazione, relativamente ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare.

6. Ai fini della quantificazione della SVAG, la giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) i risultati delle rilevazioni effettuate dall'osservatorio regionale sul commercio circa la consistenza e l'articolazione della rete commerciale in rapporto agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita ed alle grandi strutture di vendita;

b) i dati relativi al movimento dei pendolari;

c) gli elementi conoscitivi rilevati dall'osservatorio regionale sul commercio, relativi agli esiti delle precedenti programmazioni ed alle dinamiche evolutive del settore.

7. La SVAG è articolata in relazione ad aree di programma corrispondenti a tre aree vaste, come di seguito articolate:

a) la Toscana centrale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Firenze, Pistoia e Prato;

b) la Toscana della costa, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa;

c) la Toscana interna e meridionale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Arezzo, Grosseto e Siena.

8. Una quota del 30 per cento della SVAG è riservata agli ampliamenti, effettuati una sola volta e fino al 30 per cento della superficie di vendita originaria, di grandi strutture attive da almeno tre anni.

9. La SVAG ha durata triennale. Nel corso del periodo di validità la giunta regionale, tramite l'osservatorio regionale sul commercio, promuove monitoraggi sull'andamento dei dati relativi alla consistenza della rete distributiva, ai consumi e su altri elementi conoscitivi di carattere socio economico e territoriale. In considerazione della dinamica economica e delle problematiche emerse da tali monitoraggi, previa consultazione della commissione di cui all'art. 100, comma 4, del Codice, la Giunta regionale delibera eventuali rimodulazioni della SVAG.

Sezione II

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 15.

Presentazione della domanda e istruttoria comunale (art. 22, comma 1, lettera c), legge regionale n. 28/2005)

1. Il soggetto interessato all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie di vendita o alla modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita, presenta domanda, anche per via telematica, al comune competente per territorio, completa della documentazione prevista nell'allegato A, punto 3, al presente regolamento.

2. La domanda di apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita è presentata al comune contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo edilizio, ove necessario.

3. Il competente ufficio comunale trasmette copia della domanda, senza gli allegati, alla regione ed alla provincia competente per territorio.

4. Nel caso di realizzazione, anche per ampliamento, di grandi strutture di vendita di tipologia A e B di cui all'art. 12, il richiedente, oltre alla documentazione di cui all'allegato A, punto 3, al presente regolamento, presenta un progetto finalizzato ad armonizzare la grande struttura da realizzare con il contesto socio-economico nel quale la stessa si va ad insediare. Il progetto può prevedere la realizzazione, a spese del richiedente, di interventi di riqualificazione urbana, di programmi di collaborazione col comune per la tutela attiva delle piccole imprese commerciali o di opere da porre nella disponibilità del comune per le finalità concordate con lo stesso. Il progetto è valutato dal comune, che lo approva entro il termine di cui al comma 6 e ne stabilisce modalità e tempi di realizzazione.

5. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento comunale, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto richiedente e viene sospeso il procedimento per una sola volta e il richiedente è invitato a presentare le necessarie integrazioni entro un termine adeguato e, comunque, non superiore a trenta giorni. Contestualmente il richiedente è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda.

6. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria e trasmette immediatamente dopo alla Regione ed alla provincia competente per territorio:

a) la documentazione di cui all'allegato A, punto 3, al presente regolamento;

b) le schede istruttorie predisposte dai competenti uffici regionali e debitamente compilate, contenenti, in particolare:

1) la verifica di conformità urbanistica dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali e attuativi;

2) l'attestazione di eventuale inserimento dell'esercizio da autorizzare in una struttura di vendita in forma aggregata, di cui all'art. 11 del presente regolamento ed il dimensionamento complessivo che la superficie di vendita della struttura integrata raggiungerebbe per effetto dell'insediamento dell'esercizio da autorizzare;

c) una planimetria generale, a scala 1/10.000 o 1/5.000, indicante l'ubicazione dell'esercizio;

d) l'aggiornamento dei dati di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 16.

Istruttoria regionale (art. 22, comma 1, lettera c), legge regionale n. 28/2005)

1. Ricevuta la documentazione istruttoria completa, ai sensi dell'art. 15, comma 6, il responsabile del procedimento regionale, individuato dal dirigente della competente struttura della giunta regionale, inserisce la richiesta in un apposito elenco cronologico, in base alla data di partenza della pratica registrata dal protocollo generale del comune, ai fini della definizione dell'ordine di svolgimento delle conferenze di servizi di cui all'art. 18, comma 2, del codice.

2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 convoca una conferenza di servizi interna, finalizzata all'esame della documentazione istruttoria ed alla definizione del parere regionale in ordine alla domanda.

3. Alla conferenza di servizi interna partecipano funzionari regionali competenti nelle materie commercio, urbanistica, viabilità ed ambiente, designati dalle competenti strutture della giunta regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di funzionari competenti in ulteriori materie, in relazione alle esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.



4. La mancata partecipazione dei soggetti convocati alla conferenza di servizi interna assume valore di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta in senso contrario.

5. Della conferenza di servizi interna viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.

6. L'istruttoria regionale si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istruttoria comunale di cui all'art. 15, comma 6, del presente regolamento.

7. Il termine di cui al comma 6 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di trenta giorni, per richiedere integrazioni e chiarimenti al comune o allo stesso richiedente.

8. Conclusa l'istruttoria regionale, il responsabile del procedimento di cui al comma 1 ne dà comunicazione al comune.

Art. 17.

Convocazione della conferenza di servizi (art. 22, comma 1, lettera c), legge regionale n. 28/2005)

1. Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 16, comma 8, del presente regolamento, il comune convoca, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno dieci giorni prima della data della conferenza di servizi di cui all'art. 18, comma 2, del codice, i soggetti con diritto di voto. Il comune informa altresì della data di svolgimento della conferenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno dieci giorni prima della data della conferenza, il richiedente ed i soggetti di cui all'art. 18, comma 4, del codice.

2. La conferenza di cui al comma 1 deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 16, comma 8.

3. La riunione della conferenza di servizi si svolge di norma presso la sede della Regione Toscana.

Art. 18.

Conferenza di servizi (art. 22, comma 1, lettera c), legge regionale n. 28/2005)

1. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione con diritto di voto di cui all'art. 18, comma 2, del codice, la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi, a meno che la stessa non faccia pervenire all'amministrazione comunale convocante il proprio motivato dissenso, entro la data di svolgimento della conferenza.

2. Nei casi di cui all'art. 18, comma 4, del codice, il parere della regione confinante si intende acquisito, decorsi venti giorni dalla richiesta.

3. Della riunione della conferenza è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto. Dell'esito della conferenza è fatta menzione nell'autorizzazione rilasciata dal comune.

Art. 19.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera d), legge regionale n. 28/2005)

1. Il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento;

b) parere comunale di conformità urbanistica dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

c) disponibilità di SVAG di cui all'art. 14 del presente regolamento;

d) esistenza delle condizioni per il contestuale rilascio anche del titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'art. 18, comma 8, del codice;

e) conformità del progetto agli elementi di qualità e prestazione di cui all'art. 13 del presente regolamento;

f) insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano una destinazione specifica per la grande distribuzione;

g) relativamente alle grandi strutture di vendita di tipologia A e B, di cui all'art. 12 del presente regolamento, esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa. Il servizio di trasporto può essere assicurato, in tutto o in parte, da soggetti privati, purché risulti coerente con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico;

h) relativamente a grandi strutture di vendita la cui dimensione non corrisponda alle articolazioni dimensionali di cui all'art. 14, comma 2, del presente regolamento, sottoscrizione dell'accordo di programma di cui all'art. 14, comma 3.

i) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell'avvio dell'attività alla piena funzionalità delle infrastrutture;

j) esistenza di un atto d'obbligo irrevocabile sottoscritto dal richiedente, con il quale si impegna a:

1) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro ed i contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi sindacali territoriali;

2) realizzare accordi sindacali di secondo livello finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomale;

3) rispettare il decreto legislativo n. 81/2008 e la normativa in materia di pari opportunità;

4) far rispettare gli impegni di cui ai numeri 1), 2) e 3) anche alle aziende operanti nell'ambito della struttura.


Art. 20.

Autorizzazione dovuta alle grandi strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera h), legge regionale n. 28/2005)

1. L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura è dovuta quando l'ampliamento si realizza attraverso l'accorpamento di esercizi commerciali localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2 e dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV e delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, esclusa la lettera c), del presente regolamento, in relazione alla superficie complessivamente realizzata a seguito dell'ampliamento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, le superfici accorpate vengono ripartite tra settori merceologici alimentare e non alimentare, in relazione agli originari titoli abilitativi e, in caso di esercizi misti, per i quali non sia possibile identificare esattamente il dimensionamento di ciascun settore, il riparto tra settori merceologici viene stabilito nella misura del 50 per cento ciascuno.

3. L'autorizzazione al trasferimento di una grande struttura di vendita è dovuta in caso di spostamento nell'ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana di cui all'allegato B al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle previsioni urbanistiche comunali, delle disposizioni di cui all'art. 14, dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV e delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, esclusa la lettera c), del presente regolamento. Qualora il bacino omogeneo di utenza o l'area commerciale metropolitana siano ripartiti in quadranti o in sub-aree, il trasferimento della grande struttura può essere effettuato solo nell'ambito dello stesso quadrante o sub-area di insediamento originario.



4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, in caso di contestuale ampliamento, si ha consumo di SVAG solo per la quota di superficie ampliata.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la domanda di trasferimento è presentata contestualmente al comune sede dell'attività ed a quello nel cui territorio si intende trasferire l'attività stessa, i quali collaborano nella fase istruttoria. L'autorizzazione è rilasciata dal comune nel quale la grande struttura si trasferisce e non è richiesto l'assenso del comune sede dell'attività.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto alle procedure di cui alla presente sezione e l'attivazione dell'autorizzazione comporta la decadenza delle autorizzazioni preesistenti.

Art. 21.

Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione (art. 22, comma 1, lettera d), legge regionale n. 28/2005)

1. Sono considerate tra loro concorrenti le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita, relative alla medesima area di programma, complete di documentazione e con istruttoria conclusa, recanti la stessa data di trasmissione alla Regione, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del presente regolamento.

2. Tra più domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita, concorrenti tra loro, costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente:

a) l'ampliamento, oltre il 30 per cento della superficie di vendita originariamente autorizzata, di grandi strutture di vendita attive da almeno tre anni;

b) la concentrazione di preesistenti esercizi commerciali attivi da almeno tre anni e l'impegno al reimpiego di tutto il personale già dipendente;

c) il numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della struttura;

d) il numero di occupati a tempo indeterminato, in rapporto alla superficie di vendita richiesta;

e) il numero di occupati totali, in rapporto alla superficie di vendita richiesta;

f) il numero di occupati riassorbiti, intesi sia come dipendenti del settore del commercio già inquadrati, sia come dipendenti di altre attività economiche interessate da crisi aziendali;

g) l'inserimento della struttura commerciale nell'ambito di piani di riqualificazione urbana e/o di riutilizzo di aree dismesse;

h) la quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente, oggetto di recupero;

i) il numero di posti auto ulteriori, rispetto a quelli previsti dagli standard obbligatori;

j) i caratteri architettonici e funzionali della struttura, l'utilizzo di criteri costruttivi di bioarchitettura e l'uso di materiali naturali, la qualità dei materiali di finitura;

k) la presenza di spazi riservati alla vendita di prodotti toscani tipici e di qualità e collegati all'attuazione di progetti per la promozione della filiera corta, nonché di servizi di trasporto collettivo da e verso il centro urbano;

l) la presenza di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche locali e toscane e delle risorse ambientali, culturali e turistiche del territorio;

m) la presenza di spazi dedicati alla lettura e ad attività ludico-ricreative.

3. A parità delle altre condizioni di cui al comma 2, costituisce criterio di priorità il miglior bilancio rifiuti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Art. 22.

Disposizioni per l'utilizzo della superficie di vendita autorizzabile (SVAG) (art. 22, comma 1, lettera g), legge regionale n. 28/2005)

1. La modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita organizzata in forma di centro commerciale ed autorizzata dopo l'entrata in vigore del regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»), se effettuata una sola volta ed entro il limite del 30 per cento della relativa superficie di vendita, non richiede il rispetto della condizione di cui all'art. 19, comma 1, lettera c) del presente regolamento.

2. L'apertura di una grande struttura di vendita in una collocazione già sede di altra grande struttura, dismessa per effetto di revoca o decadenza dell'autorizzazione intervenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento regionale n. 4/1999, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 20, comma 6 del presente regolamento, richiede il rispetto della condizione di cui all'art. 19, comma 1, lettera c) solo per la quota di superficie di vendita ulteriore rispetto a quella a suo tempo operante. Rimane fermo l'obbligo del rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV e delle altre condizioni di cui all'art. 19 del presente regolamento.

3. La cessazione dell'attività, la riduzione della superficie di vendita o la variazione di settore merceologico, ad eccezione di quanto previsto al comma 1, di una grande struttura autorizzata dopo l'entrata in vigore del regolamento regionale n. 4/1999, determina l'incremento della SVAG relativa all'area di programma cui la struttura appartiene, per una identica quantità.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il comune trasmette alla Regione, entro trenta giorni dal suo ricevimento, la comunicazione di cui all'art. 79 del codice, ai fini dell'aggiornamento della SVAG.

Sezione III

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 23.

Autorizzazione ai centri commerciali (art. 19 legge regionale n. 28/2005)

1. L'autorizzazione rilasciata al centro commerciale ai sensi dell'art. 19 del codice, ha valore di consenso alla sua realizzazione complessiva e stabilisce la sua superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

2. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.

3. Il comune favorisce l'inserimento di operatori locali nel centro commerciale.

4. Le grandi strutture di vendita di tipologia A, di cui all'art. 12 del presente regolamento, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il 20 per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio, artigianali e di almeno un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.



5. Le grandi strutture di vendita di tipologia B, di cui all'art. 12 del presente regolamento, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il 10 per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio, artigianali e di almeno un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 24.

Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (art. 22, comma 1, lettera j), legge regionale n. 28/2005)

1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita di cui all'art. 22, comma 1, lettera j) del codice, i seguenti prodotti:

- a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi;
- b) legnami;
- c) attrezzature e macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio;
- d) materiali per l'edilizia;
- e) materiali termoidraulici.

2. Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è computata come di seguito:

- a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del codice;
- b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del codice, fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

3. La disciplina di cui al presente articolo non è applicabile in caso di vendita all'ingrosso ed al dettaglio nello stesso locale dei prodotti di cui al comma 1, in caso di coincidenza con quelli di cui all'art. 21, comma 3, del codice.

Art. 25.

Esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio (art. 21, comma 3, legge regionale n. 28/2005)

1. Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, la superficie di vendita, come definita all'art. 15, comma 1, lettera c) del codice, degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati dall'art. 21, comma 3, del codice, si considera ripartita tra le due attività nella misura del 50 per cento ciascuna qualora non sia superiore a:

- a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

2. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 1 è considerata superficie di vendita al dettaglio.

3. La superficie di vendita al dettaglio deve essere delimitata.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA

Art. 26.

Raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica (art. 22, comma 1, legge regionale n. 28/2005)

1. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il raccordo fra il parcheggio destinato alla clientela e la viabilità pubblica, o comunque di accesso, deve essere indipendente o separato da ogni altro accesso, in particolare da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
- b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale. La segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;
- c) il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro. L'entrata è l'uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

2. Le grandi strutture di vendita devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) rispetto di tutte le condizioni previste al comma 1 per le medie strutture di vendita;
- b) determinazione del flusso veicolare di picco, il cui calcolo viene effettuato in relazione al numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati ed in considerazione del tempo medio di permanenza, valutato sulla base di dati recenti rilevati in analoghe strutture operanti;
- c) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie a parcheggio;
- d) tra le corsie di accesso dalla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita non devono esservi interferenze che comportino l'attraversamento dei flussi di traffico.

Art. 27.

Dotazione di parcheggi (art. 22, comma 1, legge regionale n. 28/2005)

1. Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, in aggiunta agli standard previsti dall'art. 5, punto 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sono richiesti i seguenti parcheggi:

- a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), parcheggi per la sosta stanziale, all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, comma 2, della stessa legge, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
- b) parcheggi per la sosta di relazione, nella misura individuata dagli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.



2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Solo per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

3. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

4. Una quota del 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.

5. In caso di ampliamento di strutture di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.

Art. 28.

Parcheggi per gli esercizi di vicinato (art. 22, comma 1, legge regionale n. 28/2005)

1. Per gli esercizi di vicinato, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

2. Il comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:

- a) ubicazione dell'esercizio in zone a traffico limitato o escluso;
- b) prevalente carattere pedonale dell'utenza;
- c) aree già edificate, per le quali si ritiene opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare;
- d) edifici esistenti già a destinazione commerciale all'entrata in vigore del presente regolamento;
- e) collocazione dell'esercizio in aree interessate dall'operatività di programmi di cui al titolo II, capo XIII, del Codice;
- f) gallerie d'arte.

Art. 29.

Parcheggi per le medie strutture di vendita (art. 22, comma 1, legge regionale n. 28/2005)

1. Per le medie strutture di vendita, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

2. Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

3. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni venticinque metri quadrati di superficie a parcheggio.

4. Il comune può applicare l'art. 28, comma 2, del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.

Art. 30.

Parcheggi per le grandi strutture di vendita (art. 22, comma 1, legge regionale n. 28/2005)

1. Per le grandi strutture di vendita, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di due metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

2. Il comune può applicare l'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.

3. Alle grandi strutture di vendita si applica quanto previsto all'art. 29, commi 2 e 3, del presente regolamento.


Art. 31.

Caratteristiche dei parcheggi (art. 22, comma 1, legge regionale n. 28/2005)

1. I parcheggi degli esercizi commerciali che superano i 1.500 metri quadrati di superficie di vendita devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;
- b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1986 (norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili);
- c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;
- d) spazi appositi per mezzi di servizio e/o soccorso;
- e) tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;
- f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;
- g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;
- h) transito di veicoli distanziato dall'edificio ed in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;
- i) pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;
- j) pavimentazione con materiali antisdrucchiolevoli;
- k) sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
- l) illuminazione a spettro ampio;
- m) sistemi per la raccolta dei rifiuti;
- n) percorsi pedonali protetti;
- o) fermate protette per i mezzi pubblici;
- p) parcheggi per biciclette e motocicli;
- q) obbligatorietà della manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
- r) personale addetto specificatamente a mansioni di controllo, direzione, ricezione o manutenzione dell'area.

2. Il comune può prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio in ordine alle caratteristiche dei parcheggi.



Art. 32.

Servizi igienici per la clientela (art. 22, comma 1, legge regionale n. 28/2005)

1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto, previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita, devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela, facilmente individuabili con apposite segnalazioni.

2. La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:

a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 1.000 e 3.000 metri quadrati, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili;

b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a), almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili, ogni 4.000 metri quadrati di superficie di vendita.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SUGLI ORARI

Art. 33.

Aperture domenicali e festive degli esercizi specializzati (art. 86 legge regionale n. 28/2005)

1. Le disposizioni di cui all'art. 86 del codice sono applicabili esclusivamente agli esercizi specializzati nella vendita di una delle categorie merceologiche indicate nello stesso articolo, in maniera esclusiva o prevalente.

2. Si ha la prevalenza di cui all'art. 86, comma 2, del codice quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la percentuale del 60 per cento di quello totale annuo dell'esercizio.

3. Per il primo anno di attività si fa riferimento al volume di affari presunto, sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell'esercizio presentata al comune entro trenta giorni dall'inizio dell'attività

TITOLO V

NORME IN MATERIA DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, DI TITOLI DI STUDIO E PER L'ESERCIZIO IN PROPRIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE.

Art. 34.

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale e titoli di studio abilitanti (art. 14, comma 9, legge regionale n. 28/2005)

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di formazione professionale per l'accesso al settore alimentare ed alla somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), del codice.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento professionale di cui all'art. 14, comma 9, lettera b), del codice.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua i titoli di studio di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), numero 2), del codice.

Art. 35.

Esercizio in proprio dell'attività di vendita e di somministrazione (art. 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), n. 3, legge regionale n. 28/2005)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, del codice, il requisito professionale dell'esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione è riconosciuto:

a) all'imprenditore individuale;

b) al socio accomandatario, nelle società in accomandita semplice;

c) al socio legale rappresentante, nelle società in nome collettivo;

d) al socio d'opera, nelle società personali;

e) al socio di società a responsabilità limitata che presti la propria opera in ambito aziendale;

f) al presidente, al consigliere delegato, all'istitutore con procura generale, all'amministratore unico o delegato di società di capitali, anche cooperative.

Art. 36.

Dipendente qualificato (art. 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, legge regionale n. 28/2005)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, del codice, il requisito professionale dell'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione in qualità di dipendente qualificato, è riconosciuto ai dipendenti inquadrati nei livelli dal primo al quarto, come previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro corrispondenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SULLE VENDITE DI FINE STAGIONE E SULLE BANCHE-DATI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL COMMERCIO

Art. 37.

Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione (art. 95, comma 2, legge regionale n. 28/2005)

1. Le vendite di fine stagione di cui all'art. 95 del codice possono essere effettuate dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 7 luglio fino al 7 settembre.

2. Le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione di cui al comma 1 possono essere modificate annualmente dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 38.

Banche dati dell'osservatorio regionale sul commercio (art. 100, comma 2, legge regionale 28/2005)

1. Ai fini dell'aggiornamento delle banche dati dell'osservatorio regionale sul commercio, di cui all'art. 100, comma 2, del Codice, i comuni trasmettono alla Regione, anche per via telematica, i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate alle medie ed alle grandi strutture di vendita e quelli relativi agli esercizi commerciali in attività.

2. L'aggiornamento dei dati di cui al comma 1 viene effettuato con riferimento al 1° gennaio ed al 30 giugno di ciascun anno.



TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

Norme transitorie in materia di autorizzazione alle medie e alle grandi strutture di vendita (art. 22 legge regionale n. 28/2005)

1. Le domande di autorizzazione alle medie strutture di vendita, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione e decise con provvedimento espresso entro e non oltre novanta giorni dalla suddetta data.

2. Le domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque presentate prima della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT) della deliberazione di cui all'art. 14, comma 5, sono esaminate secondo le norme e la programmazione vigenti al momento della loro presentazione.

3. Fino al 31 dicembre 2009, l'autorizzazione alla concentrazione di preesistenti medie strutture di vendita adiacenti tra loro, è dovuta. Qualora tale concentrazione determini la realizzazione di una grande struttura, fino al limite massimo di 2500 metri quadrati, l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle procedure di cui all'art. 18 del codice, dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV ed in deroga all'art. 19 del presente regolamento.

4. Fino all'adeguamento degli atti di programmazione e dei regolamenti comunali, di cui all'art. 110, comma 2, del Codice, possono essere rilasciate autorizzazioni alle medie ed alle grandi strutture di vendita solo se compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Art. 40.

Norma transitoria in materia di deroga ai limiti dimensionali delle grandi strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera f), legge regionale n. 28/2005)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 2 e 3, delle condizioni di cui all'art. 19 e dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV del presente regolamento, possono derogare ai limiti dimensionali di cui all'art. 12, fino ad un dimensionamento massimo di 20.000 metri quadrati, le grandi strutture di vendita per le quali almeno il 50 per cento della superficie di vendita da realizzare deriva da trasferimento di sede, ai sensi dell'art. 20, comma 3, di grandi strutture di vendita già autorizzate.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 19 e dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV del presente regolamento, possono derogare ai limiti dimensionali di cui all'art. 12, fino ad un dimensionamento massimo di 20.000 metri quadrati, le grandi strutture di vendita con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale, già autorizzate ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale n. 4/1999, come modificato dal regolamento regionale n. 3 maggio 2000, n. 5.

Art. 41.

Norma transitoria in materia di durata della programmazione regionale delle grandi strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera g), legge regionale n. 28/2005)

1. La quantità di SVAG definita dalla giunta regionale in fase di prima attuazione del presente regolamento, ha validità fino al 31 dicembre 2010 e comunque fino alla definizione della successiva programmazione.

Art. 42.

Norma finale in materia di adeguamento dei titoli autorizzativi (art. 22 legge regionale n. 28/2005)

1. Nel caso di coesistenza, in uno stesso esercizio commerciale, di più autorizzazioni rilasciate in capo ad uno stesso soggetto ai sensi delle previgenti normative, la cui superficie di vendita complessiva configuri una media o una grande struttura di vendita, il comune provvede a ritirare le autorizzazioni esistenti, rilasciando contestualmente un'unica autorizzazione, relativa alla superficie di vendita complessiva già operante, anche in deroga agli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento.

Art. 43.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (regolamento di attuazione della legge regionale n. 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»).

Art. 44.

Abrogazioni e disapplicazioni differite

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 110, comma 1 della legge regionale n. 28/2005, ha effetto l'abrogazione delle seguenti leggi:

a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (inserimento dell'art.10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 113, comma 1 della legge regionale n. 28/2005, ha effetto la disapplicazione nella Regione Toscana del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:

a) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;

b) 15, commi 7, 8, 9;

c) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'art. 56 del decreto ministeriale n. 375/1988.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 1° aprile 2009

MARTINI

(Omissis)

09R0452



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 16, recante: «Disciplina del settore fieristico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 16 («Disciplina del settore fieristico») è abrogato.

Art. 2.

1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2008, è abrogato.

Art. 3.

1. L'art. 5 della legge regionale n. 16/2008, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Svolgimento delle manifestazioni fieristiche*). — 1. L'organizzazione di manifestazioni fieristiche è consentita, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e dalla presente legge.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere manifestazioni fieristiche su territorio regionale ne danno comunicazione, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla Regione se trattasi di manifestazioni di rilevanza internazionale o nazionale, al comune se trattasi di manifestazioni di rilevanza locale. La comunicazione deve indicare la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le date di inizio e chiusura della manifestazione, le categorie e i settori merceologici. Alla comunicazione è allegato il regolamento della manifestazione.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione la Regione o il comune possono chiedere informazioni integrative.

4. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, dalle informazioni integrative.»

Art. 4.

1. All'art. 6 della legge regionale n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole: «È istituito il calendario» sono aggiunte le seguenti: «Ai fini di informativa e promozione.»;

b) la lettera e) del comma 3 è abrogata;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 5.

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2008, è abrogata.

Art. 6.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 16/2008, sono soppresse le parole: «anche per le finalità di cui all'art. 5, comma 6, lettera c), n. 2».

Art. 7.

1. L'art. 11 della legge regionale n. 16/2008, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. La Regione può concedere nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi ai comuni e ad altri soggetti pubblici per gli interventi di loro competenza in occasione di manifestazioni fieristiche.»

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2008, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell'art. 5, o in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità diverse da quelle comunicate, ovvero di mancato riscontro alle richieste di cui al comma 3 dell'art. 5, il sindaco del comune nei cui territorio si svolge la manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa. È disposta altresì nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva. Analoga sanzione è disposta in caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale.»

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 3 marzo 2009

IORIO

09R0344



LEGGE REGIONALE 11 marzo 2009, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, ad oggetto: «Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi.

2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:

a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;

b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;

c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W e gli impianti per cui sia stata accordata la concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante: «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori».

3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

4. Per gli impianti di cui al comma 2 rimane l'obbligo della comunicazione all'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise per le finalità di cui all'art. 7.

5. Fatti salvi i casi previsti al comma 2, gli impianti di telecomunicazione e radio televisione di cui al comma 1 sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 5».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 marzo 2009

IORIO

09R0345

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-047) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **18,00**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 1 2 0 5 *

€ 4,00

